

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 5 aprile 1970)

INDICE

ABENANTE, PAPA, BERTOLI: Provvedimenti da adottare a favore degli invalidi del lavoro impiegati come custodi presso la società Circumvesuviana di Napoli (2712) (risp. GASPARI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	Pag. 1827
BONAZZI: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della provincia di Ravenna danneggiate dalla grandine (2130) (risp. RADI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	1828
BRUGGER: Esclusione delle casse rurali della provincia di Bolzano dagli istituti ammessi ad operare con anticipazioni per l'erogazione di prestiti per lo sviluppo zootecnico della regione Trentino-Alto Adige (2462) (risp. SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1829
Mancata emanazione del regolamento relativo alla legge 434 del 1968 (3003) (risp. GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	1830
BRUSASCA: Condizioni di abbandono degli immobili costruiti in località Cascata (comune di Cartosio) per un impianto di piscicoltura (2418) (risp. SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1830
In merito al pagamento delle imposte con buoni del tesoro e obbligazioni (3360) (risp. Bosco, <i>Ministro delle finanze</i>)	1831
BUZIO, SCHIETROMA: Per avere notizie circa la fusione della società « Fiumeter » con « Le Assicurazioni d'Italia » (3005) (risp. MAGRI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1832
CARUCCI: Provvedimenti da adottare a favore dei comuni di Ginosa e Martina Franca danneggiati dal maltempo (2316) (risp. SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 1833
CELIDONIO: Danni provocati dal maltempo lungo il litorale adriatico abruzzese (2170) (risp. RADI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	1834
CORRAO: Provvedimenti da adottare per offrire ricovero agli animali dei contadini di Gibellina (2603) (risp. SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1834
CROLLALANZA: Storno di 4 miliardi, già destinati al raddoppio della linea adriatica verso Sud, a favore dei lavori di costruzione della stazione di Pescara (3255) (risp. GASPARI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1835
DE FALCO: Sugli atti di teppismo compiuti a Taranto da parte di un gruppo di fascisti (3125) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	1835
DEL PACE, FERMARIELLO: Poteri degli enti locali e dei comitati provinciali della caccia in materia di riserva (2292) (risp. SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1836
DE MARZI: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti del Conselvano (Padova) danneggiati dal maltempo (2207) (risp. RADI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	1850
Mancata pubblicazione del decreto di riconoscimento della denominazione di ori-	

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

- gine dei vini dei Colli Euganei (2580) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1836
- DE MARZI, MORLINO, SCARDACCIONE, TIBERI, TANGA, ZUGNO: Sulla restrizione di credito alle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli (2512) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1837
- DE MARZI, VENTURI Giovanni, TIBERI, MORLINO, LOMBARDI: Misure da adottare a favore delle casse rurali (2962) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1837
- DINDO, PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 573 relativa alla cooperazione europea nel campo della scienza e della tecnologia (2670) (risp. Bo, *Ministro senza portafoglio*) 1838
- Sulla Raccomandazione n. 572 e sulle Risoluzioni nn. 426 e 427 relative alla politica spaziale europea (2678) (risp. Bo, *Ministro senza portafoglio*) 1839
- Sulla Risoluzione n. 31 relativa all'imputazione del periodo di *stage* professionale passato all'estero sulla durata dello *stage* da effettuare nelle professioni giuridiche (2692) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1840
- DI VITTORIO BERTI Baldina, MAGNO: Sulla drammatica situazione finanziaria dell'ente di sviluppo per la Puglia e la Lucania (2941) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1849
- FILETTI: Per il passaggio dei bidelli delle scuole elementari alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (3012) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1841
- FINIZZI: Perchè venga bandito il concorso per le cattedre di matematica della facoltà di scienze dell'Università di Lecce (1766) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1841
- LI VIGNI: Danni provocati dalla grandine nel territorio di Alfonsine (Ravenna) (2065); Danni provocati dalla grandine in provincia di Ravenna (2110) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1841
- MAGNO: Danni subiti dai coltivatori di Manfredonia a seguito di allagamenti (1965) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1843
- Per avere notizie relative ai terreni facenti parte dei regi tratturi della « Dogana delle pecore » del Tavoliere delle Puglie (2261) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) Pag. 1843
- Atteggiamiento degli agenti del Corpo forestale dello Stato di Foggia nei confronti degli agricoltori colpevoli soltanto di aver trasformato in vigneto il terreno avuto in concessione dal Commissariato tratturi (2262) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1845
- MAMMUCARI: Per il rispetto dei contratti di lavoro presso il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis (1906) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1846
- MARIS: Indagini compiute dall'ufficio politico della Questura di Milano sui componenti la Corte di assise che ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di Lino Salvator Liderno (2571) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1847
- MASCIALE: Provvedimenti da adottare a favore delle zone della Puglia danneggiate dal maltempo (2205) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1847
- Misure da adottare per evitare la paralisi dell'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise (2762) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1848
- MENCHINELLI: Per conoscere i motivi per cui il Procuratore della Repubblica di Pisa e i sostituti procuratori hanno il telefono personale installato e pagato dal comune di Pisa (3225) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1849
- MINNOCCI: Per la concessione dell'autonomia all'istituto tecnico industriale di Pontecorvo (Frosinone) (2698) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1849
- MURMURA: Mancata costituzione della Commissione tecnica prevista dalla legge a favore della Calabria (2982) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 1850
- PEGORARO: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti del Conselvano (Padova) danneggiati dal maltempo (2206) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1850
- PENNACCHIO: Mancata emanazione del decreto delegato relativo agli stipendi degli infermieri degli ospedali psichiatrici (3178) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1851
- PERRINO: Perchè venga estesa ai treni rapidi la validità degli abbonamenti ferroviari mensili degli studenti universitari (3236) (risp. GASPARI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1851

- PETRONE: Danni provocati dalla grandine nei comuni di Lavello e Venosa (Potenza) (1953) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) . . . Pag. 1852
- PINTO: Pericoli derivanti da una cava di pietra esistente a Salerno, sulla collina che declina sul torrente Rafastia (2760) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1853
- PIOVANO: In merito allo svolgimento dei concorsi per cattedre universitarie (1733) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1855
- PIRASTU, SOTGIU: Per il trasferimento del centro abitato del comune di Tratalias (2745) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 1856
- POERIO: Provvedimenti da adottare a seguito della gelata che ha colpito i vigneti del Crotonese (1770) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1857
- PREMOLI: Convenzione europea relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti stilati da agenti diplomatici o consolari (3262) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1857
- Sulla Convenzione europea relativa all'informazione sul diritto straniero (3267) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1858
- PREZIOSI: Provvedimenti da adottare, attraverso i consorzi di bonifica operanti in Campania, per l'attuazione di centri di assistenza tecnica in agricoltura (1681) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1858
- RAIA: Per conoscere i risultati delle indagini della polizia relative al danneggiamento dei locali del circolo archeologico « Pericle Ducati » di Siracusa (2919) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1860
- ROMANO: Notizie di stampa secondo le quali un addetto al Tribunale di Salerno e un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale svolgerebbero altri lavori incompatibili con la loro attività (2740) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1860
- SEMA: Atti di teppismo provocati da un gruppo di profughi del campo di Padriciano (Trieste) (2906) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1861
- Azione repressiva compiuta a Monfalcone nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato alle lotte sindacali (3187) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1862
- SOTGIU, PIRASTU: Misure da adottare per evitare licenziamenti nel passaggio dall'Alitalia all'ATI delle linee Sardegna-Continente (2942) (risp. GASPARI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . Pag. 1862
- TANGA: Misure da adottare per evitare il fenomeno delle continue variazioni di nomine di insegnanti (2947) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1862
- TEDESCHI: Danni provocati dal maltempo ai coltivatori delle provincie di Ferrara e Ravenna (2244) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1863
- TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE: Accusa di usurpazione di potere politico a carico di Giovanni De Lorenzo (3154) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1864
- TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI: Rilascio, da parte del Comitato provinciale per la caccia, di autorizzazioni per installazione di appostamenti fissi in località « Quercia Bella » (2509) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1866
- VERONESI: Sulla opportunità che i magistrati si astengano dal partecipare a manifestazioni nelle quali intervengano esponenti di categoria, di sindacati o di partiti politici (3084) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 1867
- Sui fatti avvenuti a Ravenna il 9 febbraio 1970 ai danni di due autisti che non avevano partecipato allo sciopero degli autotrasportatori (3196) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1867
- VERONESI, PREMOLI: Mancata attuazione della delega di cui alla legge n. 901 del 1965 relativa all'Ente per le Tre Venezie (2293) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 1868
- ABENANTE, PAPA, BERTOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative adotteranno per risolvere la questione riguardante gli invalidi del lavoro impiegati come custodi presso la società Circumvesuviana di Napoli, i quali, in difformità dell'accordo interministeriale stipulato in data 15 giugno 1962 dalle organizzazioni sindacali, invece di effettuare l'orario di lavoro di 7 ore e 40 minuti, sono stati, dal 1° febbraio 1966, sottoposti a turni di lavoro di 11 ore e 40 minuti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

In particolare, gli interroganti sottolineano la necessità di porre fine a tale situazione, dato che gli accordi sindacali che migliorano per i lavoratori norme legislative superate dovrebbero trovare immediata attuazione soprattutto nelle aziende a partecipazione statale. (int. scr. - 2712)

RISPOSTA. — Si fa presente che effettivamente la durata del servizio prestato dai custodi, anche invalidi, presso la società SFSM di Napoli, è pari ad 11 ore e 40 minuti.

L'osservanza di tale orario peraltro appare pienamente conforme alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.

Infatti, il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, relativo alla formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, all'articolo 32, 2° comma, prevede che per determinate categorie di personale, ivi compresi i custodi, portieri e guardiani in genere, « la durata del servizio è considerata solamente per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo ».

Tale disposizione, si fa presente, deve ritenersi valida ed operante anche nei confronti degli agenti invalidi, non essendovi per tale categoria nessuna normativa particolare al riguardo.

Pertanto l'orario di lavoro di ore 11 e 40 osservato dai custodi della società in oggetto, corrisponde, ai sensi del citato articolo 32, comma secondo del regio decreto-legge n. 2328, a 7 ore e 40 minuti di lavoro effettivo.

Trova quindi piena applicazione l'accordo intersindacale dell'8 giugno 1962 con il quale fu stabilito che l'orario effettivo di lavoro, escluso quello impiegatizio e quello viaggiante, per il personale della Circumvesuviana, veniva fissato appunto in ore 7 e 40 minuti.

In relazione a ciò non sembra che si possa addebitare alla società SFSM di Napoli alcuna violazione delle norme sopracitate.

Pur tuttavia l'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, che ha esperito per suo conto analoghi accertamenti che hanno portato alle stesse conclusioni di cui sopra, ha ritenuto di rappresentare alla Direzione della società le esigenze dei lavoratori in questio-

ne, per la cui qualità di invalidi anche un lavoro discontinuo può diventare gravoso se prolungato, e ne ha ricevuto assicurazione circa un esame da parte della società della possibilità di riduzione dell'orario. Nel contempo i lavoratori interessati sono stati informati che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, essi possono inoltrare ricorso al collegio medico ivi previsto circa la compatibilità dello stato fisico con le mansioni svolte.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

GASPARI

19 marzo 1970

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, con urgenza, quali provvedimenti intenda prontamente adottare a favore delle aziende agricole coltivatrici dirette e mezzadrili danneggiate dalle recenti forti grandinate verificatesi nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Faenza, Castel Bolognese (comuni tutti della provincia di Ravenna), affinché possano usufruire, nel più breve tempo possibile, dei provvedimenti di legge in vigore in materia di maltempo.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il Ministro non ritenga che l'istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per il risarcimento dei danni subiti dai produttori e per una garanzia contro le calamità atmosferiche non possa e non debba essere ulteriormente rinviata. (int. scr. - 2130)

RISPOSTA. — A seguito della grandinata del 9 luglio 1969, il competente Ispettorato agrario di Ravenna è tempestivamente intervenuto nell'agro dei comuni segnalati dalla signoria vostra per l'individuazione delle zone colpite e per l'accertamento dei danni causati alle aziende agricole.

I funzionari del predetto ufficio, nel corso dei sopralluoghi, hanno illustrato ai coltivatori danneggiati le misure tecniche atte ad attenuare le possibili conseguenze dei danni stessi.

Agli accertamenti hanno partecipato anche funzionari dell'ufficio tecnico erariale, i quali hanno consigliato ai coltivatori interessati di presentare domanda di sgravio fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

A sua volta, questo Ministero, sulla base delle relazioni inviate dall'Ispettorato agrario circa la natura e l'entità dei danni, in applicazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, ha provveduto, con decreto del 10 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre successivo, a delimitare le zone agrarie della provincia, comprendendovi quelle maggiormente colpite dei comuni di Faenza e Castel Bolognese, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 917 del 1968, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Inoltre, ai coltivatori che abbiano subito perdite di prodotto di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale, anche se le aziende colpite non ricadono nelle zone delimitate, possono essere concessi, su domanda da presentare all'Ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione del « Fondo di solidarietà nazionale », è noto che il relativo disegno di legge è già all'esame del Parlamento e che il Governo ha già ribadito l'impegno, per quanto nei suoi poteri, di accelerarne l'iter legislativo.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

BRUGGER. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la Direzione generale della produzione agricola ad

escludere — fra gli istituti bancari esercenti il credito agrario ammessi ad operare con le anticipazioni per l'erogazione di prestiti sull'assegnazione di complessive lire 100 milioni, riservate alla Regione Trentino-Alto Adige, per lo sviluppo zootecnico di cui all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — le Casse rurali della provincia di Bolzano.

Va rilevato a tale proposito che, mentre queste ultime sono state escluse, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA) di Roma, che corrisponde per finalità praticamente alle prime, è stato ammesso all'utilizzo delle anticipazioni in parola.

La lamentata esclusione delle Casse rurali della provincia di Bolzano rappresenta — per l'importanza economica locale che esse rivestono — un considerevole danno per l'economia agricola della zona in relazione alle agevolazioni previste dal citato articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'interrogante desidera altresì conoscere quali misure verranno adottate, onde consentire in avvenire l'inclusione delle Casse rurali della provincia di Bolzano tra gli istituti bancari ammessi ad operare con anticipazioni similari che verranno riservate alla Regione Trentino-Alto Adige. (int. scr. - 2462)

RISPOSTA. — Le Casse rurali della provincia di Bolzano, alla stregua delle altre casse del territorio nazionale, possono operare con le anticipazioni del « fondo per lo sviluppo della zootecnia », di cui all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a nome dell'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane (ICCREA), con sede in Roma.

Il predetto Istituto, che ebbe a presentare a suo tempo apposita richiesta a questo Ministero per conto di tutte le Casse rurali ed artigiane, ha stipulato con questo Ministero medesimo e con quello del tesoro l'apposita convenzione, che disciplina l'impiego delle anticipazioni dello Stato destinate all'erogazione dei prestiti per lo sviluppo zootecnico di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dal citato articolo 13 del Piano Verde numero 2.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

Analoghe convenzioni non potrebbero, per evidenti motivi di ordine pratico, essere stipulate con oltre ottocento Casse rurali, che operano nell'ambito del territorio nazionale.

Comunque, il piano di riparto delle anticipazioni, predisposto dal locale Assessorato per l'agricoltura e per le foreste, può riguardare soltanto gli Istituti ed Enti che hanno stipulato la convenzione suaccennata e si sono, quindi, obbligati agli adempimenti di natura amministrativa e contabile previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e dalla convenzione stessa.

Per tali considerazioni e poichè le Casse rurali del Trentino-Alto Adige sono, in definitiva, le destinatarie delle anticipazioni riservate alla Regione tramite l'ICCREA, non sembra che sussistano le condizioni di danno per l'economia agricola della zona alle quali accenna la signoria vostra.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

BRUGGER. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il perchè non sia ancora stato emanato il regolamento relativo alla legge 28 marzo 1968, n. 434, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 20 aprile 1968, regolamento che, secondo il disposto dell'articolo 66 della citata legge, doveva essere emanato entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Si rileva che la mancata emanazione del regolamento crea un'evidente disparità di condizioni specie per i diplomati contemplati dal primo comma dell'articolo 65 della sopracitata legge.

Per sapere, ancora, se risponde al vero che il ritardo è dovuto in parte alla non perfetta identità di vedute sull'attuazione dell'articolo 65 della citata legge. (int. scr. - 3003)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero, che esercita la vigilanza sui collegi dei periti agrari, ha già predisposto, a norma

dell'articolo 66 della legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, il prescritto regolamento di esecuzione, sul quale, peraltro, ha ritenuto opportuno, a norma dell'articolo 26 lettera a) della menzionata legge, interpellare il Consiglio nazionale dei periti agrari, in considerazione della particolare rilevanza della materia per tutta la categoria interessata. Tale adempimento ha naturalmente contribuito al lamentato ritardo nell'emanazione del regolamento di cui trattasi, il cui testo è stato ora diramato, per l'esame, ai Dicasteri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.

Per quanto riguarda la regolamentazione del problema particolare concernente i diplomati ai quali si riferisce l'articolo 65 della suaccennata legge n. 434 del 1968, problema espressamente richiamato nell'interrogazione, si assicura che tale punto ha costituito oggetto di attento ed approfondito esame da parte di questa Amministrazione al fine, essenzialmente, di adeguare la relativa disposizione all'effettiva volontà del legislatore.

Si deve pertanto ritenere che il complesso delle norme regolamentari, oggetto di una generale attesa, potrà al più presto divenire operante.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

20 marzo 1970

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere, d'intesa con gli Enti locali interessati, per far cessare l'intollerabile condizione nella quale si trovano gli immobili di proprietà statale situati nella località Cascata del comune di Cartosio, sulla statale Acqui Terme-Sassello.

Detti immobili, costruiti per un impianto di piscicoltura, sono da anni nel più completo abbandono e stanno andando in rovina, con gravi responsabilità a carico di coloro che dovrebbero evitarla.

Lo spettacolo offerto, poi, ai numerosissimi visitatori della località dalle vigorose piante e dalle erbe infestanti spuntate nelle vasche per l'allevamento dei pesci è un'altra prova dell'indifferibile necessità di far cessare uno scempio che disonora la Pubblica Amministrazione. (int. scr. - 2418)

RISPOSTA. — Si premette che, con atto del 15 luglio 1931, il comune di Acqui Terme donava al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte gli immobili posseduti nella valle dell'Erro, consistenti in un fabbricato e relative pertinenze, che dovevano essere utilizzati dal Consorzio per l'allestimento di uno stabilimento di itticultura.

Detta donazione venne fatta a condizione:

a) che il Consorzio estinguesse le restanti dieci rate di lire 18.068 ciascuna, che il comune donante ancora doveva alla Cassa depositi e prestiti, per il mutuo a suo tempo contratto e che risultano essere state debitamente soddisfatte da parte del Consorzio.

b) che, in caso di soppressione del Consorzio o di trasformazione del medesimo in altro istituto, avente finalità diverse, il costruendo stabilimento ittigenico sarebbe passato di pieno diritto in proprietà dello Stato.

Risulta che, a suo tempo, il Consorzio effettuò esperimenti e costruì taluni manufatti al fine di realizzare l'impianto di piscicoltura; senonchè i risultati si dimostrarono negativi e, comunque, del tutto antieconomici. Pertanto, il Consorzio medesimo, fin dal 1958, propose al comune di Acqui Terme di riprendere in proprietà gli immobili di cui trattasi, ma il comune non ha mai fatto conoscere il proprio avviso al riguardo, nonostante le ripetute sollecitazioni.

Si aggiunge che, da accertamenti tecnici effettuati, è risultato che, effettivamente, gli immobili non si prestano per essere utilizzati a scopo di piscicoltura, per cui non si vede altra soluzione che promuovere la procedura per autorizzare il Consorzio Tutela Pesca nel Piemonte ad alienare gli immobili stessi.

In proposito è stato interpellato il Ministero delle finanze perchè faccia conoscere

il proprio parere sulla validità della seconda clausola posta dal comune nell'atto di donazione, clausola che, a parere di questo Ministero, deve considerarsi inefficace, per il fatto che non si sono verificate le condizioni previste.

Ciò premesso, si assicura che, qualora il predetto Ministero ritenesse di dovere rinunciare al trasferimento degli immobili in esame al demanio dello Stato, saranno impartite istruzioni al Consorzio Tutela Pesca, affinché venga provveduto alla alienazione degli immobili stessi, che risultano, come si è detto, inutilizzabili ai fini ittigenici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

BRUSASCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in difesa dei risparmiatori che hanno mostrato la loro fiducia nello Stato acquistando buoni del tesoro ed obbligazioni emesse con la garanzia dello Stato, disporre che il pagamento delle imposte alle singole rate possa essere fatto a partire dalla prima rata del 1970, anche mediante i titoli sovraspecificati, per un ammontare al loro valore nominale e con efficacia per il valore nominale non inferiore al decimo dell'importo di ciascuna rata. (int. scr. - 3360)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze non ha alcuna facoltà di impartire disposizioni nel senso auspicato nella interrogazione, in quanto i mezzi di pagamento delle imposte sono espressamente indicati dalle norme vigenti in materia.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 192, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, riportando sostanzialmente le disposizioni già dettate in proposito dall'articolo 29 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, stabilisce che « il contribuente può pagare con moneta o con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto ».

Inoltre, per quanto riguarda il pagamento mediante cedole non scadute, l'articolo 68 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, dispone che per il pagamento delle « imposte erariali » possono essere ricevute come contante le cedole al portatore dei titoli di Stato in qualunque giorno del semestre precedente la loro scadenza.

L'impossibilità giuridica di addivenire, in via amministrativa, alla soluzione prospettata dalla signoria vostra, non può, tuttavia, ritenersi in contrasto con l'attuale indirizzo governativo, inteso a favorire e tutelare la raccolta del risparmio, quale essenziale strumento di progresso economico e sociale del Paese.

Ne è prova la presentazione da parte del Governo del disegno di legge istitutivo dei fondi comuni di investimento, le cui finalità non hanno bisogno di ulteriori illustrazioni dopo l'ampia discussione su di esso svoltasi in Commissione e tuttora in corso al Senato.

Ciò che invece preme di mettere in evidenza in questa sede è che le norme in materia fiscale previste dal provvedimento in questione sono volte a favorire essenzialmente i piccoli risparmiatori, la qual cosa testimonia validamente della sensibilità dei pubblici poteri verso forme di intervento che incoraggino la formazione del risparmio e lo incanalino in settori di investimenti produttivi.

Il Ministro delle finanze
Bosco

11 marzo 1970

BUZIO, SCHIETROMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia realmente avvenuta la fusione per incorporazione della società « Fiumeter » nella società « Le Assicurazioni d'Italia » e quali ne sarebbero i motivi e gli obiettivi, tenuto conto della riconosciuta efficienza della « Fiumeter » e dell'interesse generale di evitare immotivate concentrazioni nel settore assicurativo.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del grave turbamento che la notizia di detta fu-

sione ha portato nell'ambiente e soprattutto tra i diretti interessati (dirigenti, collaboratori e dipendenti) che costituiscono la valida organizzazione della « Fiumeter », i quali hanno la legittima aspettativa di sentirsi in ogni caso pienamente tutelati nei loro diritti fondamentali.

Per conoscere, infine, quali siano i proponenti del Governo al riguardo. (int. scr. - 3005)

RISPOSTA. — La fusione delle società « Fiumeter » e « Le Assicurazioni d'Italia » in un'unica compagnia fu considerata, come soluzione da realizzarsi in un immediato futuro, già in sede di approvazione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 1968.

Nella relazione del detto bilancio veniva messa in rilievo la necessità che l'INA, quale impresa capo gruppo, affrontasse il problema del coordinamento dell'attività delle dette società collegate, ambedue esercenti i rami danni con importante volume di premi ai fini di una più razionale utilizzazione anche attraverso idonee modifiche strutturali del potenziale amministrativo, organizzativo e produttivo delle due imprese.

In base a tale esigenza, è stata recentemente deliberata dai relativi Consigli di amministrazione la incorporazione della società « Fiumeter » nella società « Le Assicurazioni d'Italia ».

Il provvedimento come sopra adottato si inquadra nella tendenza — incoraggiata anche dal Governo attraverso agevolazioni fiscali — di espansione dimensionale che ha interessato in questi ultimi anni molte importanti imprese anche perchè l'inserimento del nostro Paese in una più ampia area internazionale, e in particolare in quella del Mercato comune europeo, comporta varie volte l'opportunità di una concentrazione allo scopo di una migliore competitività.

Comunque è stata adeguatamente considerata la posizione del dipendente personale amministrativo e dirigenziale che concorrerà in perfetta parità con quello de « Le Assicurazioni d'Italia » alla ristrutturazione degli uffici della società incorporante e ugualmente si addiverrà alla più ampia utilizzazione degli elementi disponibili dell'organiz-

zazione agenziale della società incorporata mediante assorbimento, nei casi in cui ciò si riveli possibile, a livello di agenti generali, a quello di agenti principali o mediante altre forme di collaborazione negli altri casi.

Si tratta in definitiva di una operazione di riassetto del gruppo rispetto alla quale non hanno motivo di sussistere le preoccupazioni, cui si riferisce l'interrogazione, circa una possibile reazione negativa del mercato assicurativo e circa la posizione dei collaboratori.

Nè risultano fondate le voci secondo le quali con l'operazione stessa si sarebbe voluto impedire il passaggio della società « Fiumeter » al gruppo IRI.

Le decisioni sulla fusione di cui trattasi sono state tempestivamente portate a conoscenza del Ministero che non vi ha rilevato aspetti negativi.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
MAGRÌ

23 maggio 1970

CARUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato il grave danno arrecato alle colture dalle grandinate abbattutesi il 1° agosto 1969 sui territori di Ginosa ed il 6 settembre sui territori di Martina Franca, ambedue comuni della provincia di Taranto, si chiede di sapere quali provvedimenti intende adottare il Ministro per venire incontro alle necessità economiche dei coltivatori diretti e dei contadini di detti comuni e se non ritiene opportuno procedere quanto prima a dare avvio, nella sede competente, alla discussione del disegno di legge per l'istituzione del « Fondo nazionale contro le avversità e le calamità atmosferiche ». (int. scr. - 2316)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra, questo Ministero, per ovviare alla situazione determinatasi in varie zone agricole del territorio nazionale per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1969, ha promosso la emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

Per quanto riguarda la provincia di Taranto, il Ministero, in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal competente Ispettorato agrario sulla natura, sull'entità e sulla dislocazione dei danni, in applicazione del citato provvedimento legislativo, ha emesso, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto 10 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre successivo, con il quale sono state delimitate le zone agrarie della provincia, comprendendovi quelle dei comuni di Ginosa e di Martina Franca, colpite dalle avversità segnalate dalla signoria vostra, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Inoltre, anche nelle zone non delimitate, l'Ispettorato agrario accorderà, ai coltivatori che ne faranno domanda e che si trovino nelle condizioni stabilite, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione del « Fondo nazionale contro le avversità e le calamità atmosferiche », è altresì noto che il relativo disegno di legge trovasi già allo esame del Parlamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

CELIDONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se, da parte dei competenti organi periferici, si sia provveduto all'accertamento dei gravi danni sofferti dal litorale adriatico abruzzese in occasione delle recenti violenti piogge e, conseguentemente, se si ha il proposito di procedere all'equo indennizzo per non aggravare lo stato di un'economia giudicata tra le più

deprese in Italia e per la quale l'Abruzzo rivendica da sempre ed ancora, molto pazientemente, l'adesione di valide e responsabili iniziative per l'auspicata sua rinascita, per il graduale e non più prorogabile suo inserimento nel contesto socio-economico della nazione, ove tutti i cittadini possono e debbono essere collocati su di un piano egualitario, spazzando per sempre discriminazioni territoriali che si rendono spesso possibili per scelte soggette a sollecitazioni politiche clientelari. (int. scr. - 2170)

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di ovviare alla situazione determinatasi in varie zone agricole del territorio nazionale per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1969, ha promosso la emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

Per quanto riguarda le zone del litorale abruzzese, colpite dalle avversità alle quali si riferisce la signoria vostra, il Ministero, in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai competenti Ispettorati agrari di Chieti, Pescara e Teramo circa la natura, l'entità e la dislocazione dei danni, in applicazione del citato provvedimento legislativo, ha emesso, di concerto con il Ministero del tesoro, i decreti del 10 ottobre 1969, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 306 del 4 dicembre 1969 e n. 308 del 6 successivo, con i quali sono state delimitate le zone agrarie, rispettivamente delle province di Chieti e di Pescara, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, per il ripristino delle strutture e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Per la provincia di Teramo, i danni non sono stati di tale entità da giustificare un provvedimento di delimitazione territoriale.

Comunque, gli agricoltori interessati, anche nelle zone non delimitate — comprese, quindi, quelle della provincia di Teramo — nei casi di perdite di prodotto tali da com-

promettere il bilancio economico aziendale, possono ottenere, facendone domanda allo Ispettorato agrario competente per territorio, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*
RADI

26 marzo 1970

CORRAO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per soddisfare l'urgente necessità di offrire ricovero agli animali dei contadini di Gibellina, dopo la totale distruzione di tutti i casolari di campagna a causa del terremoto del 1968, poichè ancora, per remore burocratiche, non si è provveduto alla ricostruzione.

Le stalle collettive costruite dal Ministero in base all'articolo 27 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 241, si sono rivelate insufficienti non solo per numero di poste in relazione alle più numerose richieste, ma anche perchè sfornite di spazi per fienile e pagliera.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la gestione e la manutenzione delle stalle costruite. (int. scr. - 2603)

RISPOSTA. — Le esigenze del comune di Gibellina, per quanto concerne la costruzione di stalle collettive da destinare al ricovero del bestiame appartenente ai coltivatori diretti rimasti privi di stalle in conseguenza del terremoto del gennaio 1968, sono state particolarmente tenute in considerazione.

Difatti, sulle ventinove stalle finanziate con i fondi recati dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 79, ben sette sono state realizzate nel comune di Gibellina, mentre le altre ventidue sono state costruite in

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

dodici comuni delle province di Trapani, Agrigento e Palermo.

D'altra parte, i fondi recati dal citato articolo 27 sono stati ormai completamente utilizzati.

Per quanto concerne, poi, la gestione e la manutenzione delle stalle, sarebbe auspicabile che i comuni interessati se ne assumessero l'onere in quanto dispongono dei mezzi e dell'autorità necessaria per assicurarne la disciplina ed il perfetto funzionamento.

Qualora ciò non fosse possibile, sarebbe necessario che gli stessi assegnatari si organizzassero per la regolare e disciplinata utilizzazione delle stalle, nonchè per la loro pulizia e manutenzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia dello storno, a favore dei lavori per la stazione di Pescara, di 4 miliardi di lire già destinati dal piano pluriennale al proseguimento del raddoppio del binario della linea adriatica verso il Sud.

Ove la notizia apparsa sulla « Gazzetta di Pescara » fosse confermata, risulterebbe in pieno contrasto con gli affidamenti più volte dati dal Governo circa la necessità del potenziamento della suddetta linea e con le sollecitazioni costantemente espresse dai parlamentari, dagli enti e dalle popolazioni per fronteggiare le esigenze di traffici agevoli e rapidi tra la Puglia e le regioni dell'Italia settentrionale. (int. scr. - 3255)

RISPOSTA. — Premesso che nessuno stralcio è stato disposto od è previsto per i 4 miliardi di lire riservati, sul « Piano decennale FS », al proseguimento dei lavori di raddoppio sulla linea Adriatica a sud di Pescara, si conferma che il completamento del doppio binario e l'ammodernamento generale della linea stessa da Bologna sino a Lecce rientrano fra i provvedimenti che la

Azienda delle ferrovie dello Stato conta di attuare a carico dei futuri programmi di interventi.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
GASPARI

24 marzo 1970

DE FALCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere circa la manifestazione di un gruppo di fascisti compiuta a Taranto il 4 febbraio 1970, manifestazione concretizzata con l'aggressione teppistica, con catene e randelli, nei confronti di cittadini antifascisti, i quali protestavano per l'affissione, da parte dei predetti individui, di manifesti con sovrapposta l'effigie del defunto capo fascista. (int. scr. - 3125)

RISPOSTA. — Verso le ore 1,30 del 5 febbraio scorso fu segnalato telefonicamente, alla Questura di Taranto, che in Corso Umberto alcune persone stavano altercando.

Gli organi di polizia, accorsi immediatamente, trovarono sul posto il responsabile del settore enti locali della federazione comunista jonica e l'autista della stessa federazione, i quali fecero verbalmente presente che poco prima, mentre stavano osservando alcuni manifesti affissi sui muri di via Nitti, erano stati aggrediti alle spalle da una decina di persone munite di bastoni.

Subito dopo, gli stessi si fecero medicare presso il locale ospedale civile, dove vennero giudicati guaribili rispettivamente in giorni 6 e 7 salvo complicazioni.

I suddetti, in sede di sommarie dichiarazioni rese al posto di polizia dell'ospedale, precisarono che al momento in cui erano stati aggrediti stavano osservando un manifesto del MSI con la effigie di Mussolini.

Nel corso degli accertamenti immediatamente esperiti fu rinvenuto per terra, nelle vicinanze del luogo della denunciata aggressione, un manifesto del MSI, parzialmente lacerato e recante il disegno di un giovane.

Inoltre, si constatò che sulla facciata dell'istituto scolastico « Pitagora » erano state riprodotte con vernice rossa a spruzzo, in

piccole dimensioni, due effigi di Mussolini.

Fatta eccezione per dette riproduzioni, sui muri della città non furono rilevate scritte apologetiche del passato regime od altre immagini di gerarchi fascisti.

Gli organi di polizia hanno riferito l'episodio all'autorità giudiziaria, ed hanno intensificato le misure di vigilanza intese a prevenire altri episodi del genere.

Si precisa, infine, che le due vittime della aggressione, che in un primo tempo avevano manifestato l'intenzione di sporgere querela, non l'hanno poi fatto, nè hanno fornito gli ulteriori chiarimenti ritenuti necessari per la identificazione dei responsabili.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 marzo 1970

DEL PACE, FERMARIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere come conciliano la autonomia degli Enti locali in materia di caccia ed i poteri dei Comitati provinciali della caccia in materia di riserve quando le decisioni unanimi dei Comitati possono essere completamente capovolte da provvedimenti burocratici sui ricorsi che — vedi caso — quasi sempre sono a favore dei feudali privilegi dei riservisti.

Per sapere, altresì, se il Ministro non ritenga che i sopralluoghi effettuati dagli esperti del suo Ministero nelle riserve che hanno pendente un ricorso debbano essere effettuati con la diretta partecipazione del concessionario o dell'interessato Comitato provinciale della caccia. (int. scr. - 2292)

RISPOSTA. — Come è ben noto, la legge 2 agosto 1967, n. 799, demanda ai Comitati provinciali della caccia la competenza in materia venatoria, dando facoltà ai concessionari di riserve interessati di impugnare le delibere del Comitato mediante ricorso gerarchico improprio.

L'istruttoria dei ricorsi viene esperita da questo Ministero, sentito — nel caso che ricorrano motivi tecnici — il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, organo tecni-

co-scientifico consultivo. Soltanto se i motivi adottati risultano fondati, i ricorsi vengono accolti.

In particolare, dei numerosi ricorsi presentati avverso le delibere del Comitato provinciale della caccia di Arezzo, soltanto uno è stato accolto, per motivi di legittimità.

Per quanto riguarda, infine, la seconda parte dell'interrogazione, si precisa che i sopralluoghi vengono effettuati da tecnici del suddetto organo consultivo ministeriale e sempre alla presenza delle parti interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il decreto per il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini dei Colli Euganei, in provincia di Padova, firmato ai primi di agosto 1969, ai primi di novembre non è stato, pur con tutte le sollecitazioni fatte, ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, causando, con tale ritardo, la perdita dei benefici per la campagna viticola di quest'anno. (int. scr. - 2580)

RISPOSTA. — Il decreto presidenziale del 13 agosto 1969, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli Euganei » e con il quale è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1969, è stato inviato, il 28 dello stesso mese, al Ministero di grazia e giustizia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1969.

Comunque, le preoccupazioni espresse dalla signoria vostra, circa la eventuale perdita dei benefici per la campagna viticola 1969-1970, da parte degli operatori agricoli interessati, non hanno motivo di sussistere. Infatti, il Ministero, nella previsione che sia il provvedimento per il vino « Colli Euganei », sia quelli concernenti altri vini, sarebbero stati pubblicati proprio nel periodo della vendemmia, fin dal 17 ottobre 1969, aveva impartito istruzioni alle Camere di commer-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

cio e agli Ispettorati agrari competenti per territorio, intese a far sì che gli operatori agricoli interessati presentassero la denuncia dei terreni vitati in tempo utile, onde consentire agli Ispettorati agrari di provvedere tempestivamente agli accertamenti di competenza, ai fini considerati dal decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

DE MARZI, MORLINO, SCARDACCIONE, TIBERI, TANGA, ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità la restrizione di credito, a tasso sia ordinario che agevolato (articolo 8 del secondo piano verde), alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli.

Preoccupazioni in tal senso sono state manifestate, in questo particolare momento, soprattutto dalle cantine sociali e dai caseifici.

Nel ricordare che il credito per l'anticipazione ai soci conferenti, occorrente sempre in maggiore misura, è pregiudiziale per il buon funzionamento delle cooperative agricole, gli interroganti chiedono di conoscere la verità su quanto è stato paventato e, nel caso che le notizie risultassero infondate, sollecitano una netta smentita, al fine di tranquillizzare tutto l'ambiente agricolo interessato, anche perchè non cada in mano a speculazioni. (int. scr. - 2512)

RISPOSTA. — Nessuna segnalazione, riguardante una restrizione del credito, a tasso sia ordinario che agevolato, risulta pervenuta da parte di cantine sociali o di cooperative lattiero-casearie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

DE MARZI, VENTURI Giovanni, TIBERI, MORLINO, LOMBARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per cono-

scere se non ritenga che le assegnazioni a titolo di concorso statale sui prestiti agrari agevolati concessi ai sensi dell'articolo 11, n. 1), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbano essere aumentate per l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane. Infatti, tale Istituto, che è l'unico assegnatario dei contributi come sopra concessi, è costretto a ripartire i fondi in parola a tutte le associate (circa 750) in modo da consentire il ricorso al credito agrario solamente a 240-250 di esse.

Ora, a voler considerare il ruolo istituzionale fissato alle Casse rurali dal regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, (testo unico «regolatore» delle Casse), modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, non v'ha dubbio che siffatti organismi — nell'ambito generale della cooperazione — riversano nel settore del credito agrario gran parte dei propri investimenti ed in proporzione devolvono al credito agrario più di qualsiasi altro Istituto (24 per cento del totale). Se si pone mente, poi, al fatto che il 45 per cento delle Casse rurali operano in paesi e località non serviti da altri sportelli bancari, si hanno subito chiare la funzione e l'importanza pratica esplicate da tali organismi nella capillarizzazione del credito e nello sviluppo delle zone rurali del Paese.

Al riguardo giova segnalare quanto approvato recentemente dall'Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che, nel dibattere il 3° capitolo sul credito agrario, puntualizzava: «Le Casse rurali che operano specialmente nei piccoli centri, dove non esistono talora altri sportelli bancari, non hanno ricevuto finora la considerazione che meritano. L'Assemblea ha il pregio di proporre una maggiore valorizzazione delle Casse rurali agli effetti del riordinamento del credito agrario».

In definitiva, gli stanziamenti in argomento sono di gran lunga inferiori a quelle che sono le effettive necessità delle Casse rurali (e quindi dei piccoli agricoltori da esse assistiti) che, per far fronte alle richieste e continuare a far pervenire il credito al settore agricolo, sono indotte a far gravare sui richiedenti maggiori oneri, con

una relativa mancata incentivazione allo sviluppo dell'agricoltura.

Ciò premesso, rappresentata la necessità delle Casse rurali di avere più fondi a disposizione in funzione dei fini altamente sociali che promuovono e l'opportunità che le stesse siano in grado di svolgere la loro importante funzione di messa a disposizione della liquidità nel settore agrario, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per venire incontro alle esigenze manifestate ed alle difficoltà avvertite dalle Casse rurali. (int. scr. - 2962)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in sede di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio per la concessione delle quote di concorso statale negli interessi sui prestiti di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, ha sempre tenuto nella migliore considerazione possibile le esigenze delle Casse rurali ed artigiane, come è dimostrato dal fatto che, malgrado le limitate disponibilità dei fondi stessi, le quote riservate a quell'Istituto sono gradualmente aumentate di anno in anno.

Devesi, piuttosto, precisare che le somme recate a tal fine dal Piano Verde possono soddisfare soltanto un terzo circa del volume dei prestiti perfezionati annualmente dagli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario, per cui oltre due terzi dei prestiti stessi debbono essere erogati a tasso pieno.

Aggiungasi che il 40 per cento dei fondi stanziati è destinato ad Istituti ed Enti che operano nel Mezzogiorno, mentre l'attività delle Casse rurali ed artigiane si estrinseca in prevalenza nei confronti di aziende agricole ricadenti nei territori dell'Italia centro-settentrionale.

Si assicura comunque che, nei limiti degli stanziamenti, non si mancherà di appoggiare l'azione delle Casse rurali e artigiane, in modo che la loro attività venga ad assumere aspetti più decisi e concreti in favore delle categorie agricole.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

DINDO, PREMOLI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 573, relativa alla cooperazione europea nel campo della scienza e della tecnologia, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione della scienza e della tecnologia (Doc. 2639) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

La Raccomandazione invita i Governi degli Stati membri a mettere a disposizione della Segreteria generale del Consiglio d'Europa i fondi necessari per uno studio generale ed approfondito dei programmi di ricerca dei vari Paesi, in modo da mettere in luce, e quindi da evitare per l'avvenire, le duplicazioni. (int. scr. - 2670)

RISPOSTA. — Con la Raccomandazione numero 573 i parlamentari dell'Assemblea consultiva sottolineano l'interesse e l'importanza che attribuiscono alle proposte avanzate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa e concernenti l'elaborazione di un inventario sistematico e approfondito dei programmi e dei progetti di cooperazione, ai quali partecipano, a livello multilaterale, i Paesi membri, sia in campo scientifico e tecnologico, sia in settori strettamente connessi, quali il settore giuridico (ad esempio armonizzazione di misure per la protezione dell'ambiente, brevetti e licenze, eccetera), quello educativo (formazione di personale scientifico, armonizzazione di programmi universitari, eccetera), quello economico.

Questa proposta presenta indubbiamente degli aspetti interessanti: la maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa partecipa infatti ad oltre 35 organismi inter-governativi (ai quali devono inoltre essere aggiunte numerosissime organizzazioni internazionali non governative) che svolgono delle attività sia in campo scientifico e tec-

nologico che in settori ad esso strettamente connessi, con una spesa complessiva che — a quanto risulta dai dati raccolti dal Consiglio d'Europa — supera i 350 milioni di dollari.

Occorre tuttavia tener presente che la richiesta iniziale del Segretario generale di uno stanziamento di 100 mila dollari per far svolgere questo progetto ad un Istituto di ricerca indipendente, è stata in seguito modificata dallo stesso Segretario generale, che, in occasione della sessione del 12 e 13 dicembre del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha presentato una nuova e più limitata proposta concernente uno studio preliminare, del costo complessivo di 30 mila dollari; questo studio verrebbe affidato all'Istituto di politica scientifica dell'Università di Sussex.

La proposta è attualmente all'esame dei Governi membri del Consiglio d'Europa che, sulla base dei risultati di questo studio, decideranno in seguito come e in che sede intraprendere il progetto.

Il Ministero degli affari esteri, dal suo canto, interpellato in proposito, ha manifestato il suo accordo circa il contenuto della suddetta Raccomandazione ed ha dichiarato l'opportunità di continuare a favorire lo sviluppo di quelle forme di collaborazione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa che, venendo incontro alle iniziative del Segretario generale, valorizzano al massimo l'utilizzazione di tutte le risorse esistenti nel campo scientifico e tecnologico.

Il Ministro senza portafoglio
Bo

24 marzo 1970

DINDO, PREMOLI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 572, relativa alla politica spaziale europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione della scienza e della tecnologia (*Doc. n. 2643*) — ed in particolare per sa-

pere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

La Raccomandazione invita i Governi degli Stati membri a realizzare la fusione di tutte le attività spaziali europee, in seno ad una agenzia spaziale europea unica, e ad accelerare la messa a punto di un programma spaziale europeo.

Ulteriori precisazioni in ordine ad un programma spaziale europeo sono contenute nella Risoluzione n. 426, pure approvata dall'Assemblea nella stessa sessione — su proposta della Commissione della scienza e della tecnologia (*Doc. 2643*) — in risposta al 4° rapporto generale dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (CERS), in particolare per ciò che concerne i razzi-sonda, il miglioramento dell'organizzazione e del finanziamento e la pianificazione della politica industriale nel settore in questione.

Analoghi suggerimenti, in relazione ai lanciatori spaziali, sono contenuti nella Risoluzione n. 427, approvata dall'Assemblea nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione della scienza e della tecnologia (*Doc. 2643*) — in risposta al 4° rapporto annuale dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di ordigni spaziali (CECLES), relativamente all'esecuzione del programma dei lanciatori, ai programmi futuri, alle finanze, agli investimenti ed alla gestione. (int. scr. - 2678)

RISPOSTA. — In relazione alla Raccomandazione citata, con la quale si invitano i Governi dei Paesi membri del Consiglio d'Europa a realizzare la fusione dei vari organismi spaziali europei in un'unica organizzazione, accelerando così la messa a punto di un organico programma spaziale europeo, lo scrivente non può che concordare pienamente circa tale orientamento.

Si ricorda in proposito che, nell'ambito del Comitato alti funzionari della CSE, esistono due gruppi di lavoro *ad hoc*: il Gruppo di lavoro istituzioni, che studia l'aspetto giu-

ridico della futura organizzazione, ed il Gruppo di lavoro programmi, che ne considera la futura attività, ed è auspicabile che, sulla base di tali studi, possa essere raggiunto un accordo durante la IV Conferenza spaziale europea, che si terrà nel giugno prossimo.

Lo scrivente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri che si è mostrato dello stesso avviso, non mancherà di svolgere l'azione più opportuna per il raggiungimento di tali obiettivi.

Per quanto infine concerne le Risoluzioni nn. 426 e 427, relative rispettivamente al IV rapporto dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (CERS) e al IV rapporto annuale dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di ordigni spaziali (CECLES-ELDO), entrambe approvate dall'Assemblea nella sessione di settembre 1969 e citate dagli onorevoli interroganti, ogni sforzo continuerà ad essere compiuto per il coordinamento e lo sviluppo organico e pianificato dell'attività spaziale in campo europeo.

Il Ministro senza portafoglio

Bo

24 marzo 1970

DINDO, PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. 31 (69), relativa all'imputazione del periodo di stage professionale passato all'estero sulla durata dello stage da effettuare nelle professioni giuridiche, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 26 settembre 1969 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 2692)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro della pubblica istruzione per ragioni di competenza.

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda promuovere per dare corso alla Risoluzione n. 31 del 26 settembre 1969 del Comitato dei

ministri del Consiglio d'Europa. In tale atto internazionale il predetto Comitato dei ministri, nell'intento di favorire, fra l'altro, una migliore comprensione dei sistemi giuridici degli Stati membri ha raccomandato ai rispettivi Governi di richiamare, in merito, la attenzione delle organizzazioni professionali interessate e di esaminare, altresì, l'opportunità di considerare la pratica professionale svolta in altro Stato aderente al Consiglio d'Europa come equivalente ad una parte della pratica effettuata nello Stato di appartenenza.

In proposito, questo Ministero, premesso che la Risoluzione del Comitato dei ministri ha valore di semplice « raccomandazione » rivolta agli Stati membri, per cui non può parlarsi, rispetto alla Risoluzione stessa, di « obbligo internazionale », fa presente di aver già disposto che il testo della Raccomandazione in esame sia portato a conoscenza del Consiglio nazionale forense, al fine di sollecitarne il parere e le eventuali proposte per la concreta attuazione di un programma di scambi di professionisti di Stati diversi.

Per quanto concerne, poi, la prospettata equivalenza dei periodi di pratica all'estero con quella richiesta ai fini dell'iscrizione agli albi professionali in Italia, questo Ministero non può dissimulare la propria perplessità al riguardo, poichè non vi è dubbio che la conoscenza dei sistemi giuridici di altri Stati membri, acquisita durante lo *stage* professionale trascorso all'estero, non garantisce l'attitudine da parte del candidato all'esercizio delle professioni forensi in Italia e non può, quindi, almeno in linea di principio, assimilarsi alla pratica professionale richiesta dagli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, per l'iscrizione, rispettivamente, nell'albo dei procuratori legali e degli avvocati. Appare opportuno rilevare, in merito, come il problema in esame sia strettamente connesso con la valutazione comparativa dei diplomi di laurea ed, in generale, dei titoli di formazione richiesti, per l'esercizio delle professioni forensi, nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa ed è indicativo il fatto che le gravi difficoltà in materia, in sede di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

Comunità economica europea, hanno finora impedito il perseguimento di finalità analoghe anche nel più ristretto ambito dei sei Stati interessati.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

20 marzo 1970

FILETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Ritenuto che i bilanci delle Amministrazioni comunali sono generalmente deficitari;

ritenuto che, al fine di attenuare la situazione pesantemente debitoria dei comuni e di assicurare la migliore funzionalità della scuola, appare opportuno disporre il passaggio dei bidelli delle scuole elementari alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e, nelle Regioni a statuto speciale, alle dipendenze del competente Assessorato,

si chiede di conoscere se non ritengano opportuno approntare un provvedimento per il passaggio dei bidelli delle scuole elementari alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e, nelle Regioni a statuto speciale, alle dipendenze del competente Assessorato. (int. scr. - 3012)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Si fa presente che l'onere del personale inserviente addetto alle scuole elementari è posto a carico dei comuni a norma dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, n. 385, il quale, alla lettera F, n. 2, prevede come obbligatoria per gli enti la spesa concernente detto servizio.

Con legge 15 settembre 1960, n. 1014, tuttavia, è stata prevista l'erogazione di determinati contributi annuali in favore degli enti locali, onde alleviare in qualche modo gli oneri che tali enti sostengono per un servizio che nel tempo è stato sempre più incrementato.

Avuto, pertanto, riguardo alla specifica previsione legislativa del carico ai comuni del personale in argomento, non vi è modo di modificare tale situazione con un provvedi-

mento che non sia un atto legislativo il quale sanzioni il passaggio dei bidelli delle scuole elementari alle dipendenze ed a carico dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

25 marzo 1970

FINIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, vivamente preoccupato che anche per il prossimo anno possa ripetersi il fatto che tutte le cattedre di matematica della facoltà di scienze dell'Università di Lecce rimangano assegnate a professori incaricati, chiede se non sia indispensabile che venga urgentemente bandito il concorso per tali cattedre in modo che cessi il discredito che deriva dall'attuale situazione e per il quale gli studenti trovano stimolo ad orientarsi verso altre facoltà, quando, invece, gli studi scientifici si appalesano indispensabili, sia per le necessità già avvertite, sia per quelle prevedibili nella prospettiva dello sviluppo industriale e tecnologico delle Puglie in particolare e del Paese in generale. (int. scr. - 1766)

RISPOSTA. — Si fa presente che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 9 dicembre, sono stati banditi 116 concorsi a cattedre universitarie fra quelli a suo tempo richiesti, per l'anno 1969, dalle competenti Facoltà.

Fra i concorsi banditi sono inclusi due a cattedre di scienze matematiche, fra quelle richieste dalla competente Facoltà dell'Università agli studi di Lecce, e, precisamente, per le discipline di algebra e di geometria.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

25 marzo 1970

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere quali provvedimenti urgenti intenda prendere a favore dei coltivatori del territorio di Alfonsine (Ra-

venna) colpito gravemente dalla grandine il 26 giugno.

In particolare, si chiede se si intenda accogliere con sollecitudine la richiesta, espressa unitariamente da quelle popolazioni, che le zone colpite siano immediatamente rilevate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e vengano inserite tra quelle che possono beneficiare dei provvedimenti previsti dalla legge n. 917 per il contributo a fondo perduto, nonché per la sospensione delle rate dei mutui e dei canoni d'affitto.

Si fa presente infine che nella zona non sono ancora iniziati i risarcimenti dei danni ingenti provocati dalle calamità naturali del 1968. (int. scr. - 2065)

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda assumere a favore dei produttori agricoli danneggiati dalle recenti grandinate, abbattutesi sui comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Faenza e Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, per far sì che possano usufruire dei provvedimenti di legge in vigore in materia di danni arrecati dal maltempo. (int. scr. - 2110)

RISPOSTA. — A seguito delle grandinate del 26 giugno e del 14 luglio 1969, il competente Ispettorato agrario di Ravenna è tempestivamente intervenuto nell'agro dei comuni segnalati dalla signoria vostra onorevole per l'individuazione delle zone colpite e per l'accertamento dei danni causati alle aziende agricole.

I funzionari del predetto ufficio, nel corso dei sopralluoghi, hanno illustrato ai coltivatori danneggiati le misure tecniche atte ad attenuare le possibili conseguenze dei danni stessi.

Agli accertamenti hanno partecipato anche funzionari dell'ufficio tecnico erariale, i quali hanno consigliato ai coltivatori interessati di presentare domanda di sgravio fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

A sua volta, questo Ministero, sulla base delle relazioni inviate dall'Ispettorato agrario circa la natura e l'entità dei danni, in ap-

plicazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, ha provveduto, con decreto del 10 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre successivo, a delimitare le zone agrarie della provincia, comprendendovi quelle maggiormente colpite dei comuni di Alfonsine, Faenza e Castel Bolognese, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge numero 917 del 1968, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Inoltre, ai coltivatori che abbiano subito perdite di prodotto di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale, anche se le aziende colpite non ricadono nelle zone delimitate, possono essere concessi, su domanda da presentare all'Ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Per quanto concerne il rilievo mosso dalla signoria vostra onorevole nell'ultima parte dell'interrogazione n. 2065, si precisa che l'Ispettorato agrario di Ravenna ha già definito tutte le domande di prestiti quinquennali di esercizio, presentate ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 38 del 1964, per i danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1968.

Sempre per tali danni, lo stesso ufficio ha in avanzata fase di istruttoria le domande di prestiti e di contributi, presentate ai sensi dell'articolo 2 del pure citato decreto-legge n. 917 del 1968, per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

A quest'ultimo proposito, va chiarito che, in seguito all'ampliamento, disposto con decreto ministeriale del 9 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1969, delle zone delimitate della provincia di Ravenna, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 14 giugno 1969, per cui l'Ispettorato agrario ha potuto iniziare l'esame delle domande stesse dopo tale data.

Circa, infine, la richiesta relativa ai canoni di affitto, si può assicurare che, in sede di determinazione, al termine dell'annata agraria, delle misure dei canoni stessi da parte della competente Commissione provinciale, sarà tenuto debito conto dei danni subiti dagli affittuari a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà provveduto ad ammettere ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge i coltivatori del comune di Manfredonia (Foggia), i quali hanno subito danni alle colture in conseguenza degli allagamenti causati dalle rotture degli argini dei torrenti Cervaro e Carapelle, verificatesi il 20 dicembre 1968 e il 5 marzo 1969. (int. scr. - 1965)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, il Ministero, in base alle risultanze degli accertamenti a suo tempo effettuati dal competente Ispettorato agrario, con decreto del 29 aprile 1969, emesso di concerto con il Ministero del tesoro, ha delimitato le zone agrarie della provincia di Foggia, comprendovi l'intero territorio di Manfredonia, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Inoltre, le aziende agricole dello stesso comune, che abbiano sofferto gravi danni alle colture, possono fruire, facendone domanda all'Ispettorato agrario, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze ha informato che la competente Intendenza di finanza sta procedendo allo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, a favore dei possessori di fondi rustici del comune di cui trattasi, che abbiano subito la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei fondi, come previsto dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917, del 1968.

Si aggiunge che il consorzio di bonifica della Capitanata è stato autorizzato ad effettuare, con procedura di urgenza, gli interventi che le rotture degli argini dei torrenti Cervaro e Carapelle hanno reso necessari e per i quali il Ministero ha disposto finanziamenti per complessive lire 200.431.000, di cui: lire 40 milioni, per lavori di espurgo del torrente Carapelle; lire 104.535.000, per interventi nello stesso torrente; lire 24.246.000, per riparazione danni alluvionali torrente Cervaro; lire 31.650.000, per riparazione degli argini dei torrenti Cervaro e Scarafone.

Detti lavori sono già in corso di esecuzione.

Infine, in data 21 gennaio 1970, il consorzio è stato telegraficamente autorizzato a predisporre la perizia per la riparazione dei danni alluvionali in un tratto del torrente Cervaro, per l'importo di lire 10 milioni.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) qual è l'estensione attuale dei terreni già facenti parte dei regi tratturi della « Dogana delle pecore » del Tavoliere di Puglia ancora appartenenti allo Stato e perciò amministrati dal Commissariato tratturi di Foggia;

2) qual è la superficie ancora a disposizione delle greggi transumanti e quella data in concessione precaria a contadini;

3) qual è l'ammontare dei canoni annualmente percepiti dallo Stato per la concessione in uso dei terreni in questione;

4) qual è la spesa che lo Stato sostiene annualmente per il funzionamento del Commissariato tratturi di Foggia;

5) come si intenda avviare a completa soluzione il problema della liquidazione dei beni tratturali. (int. scr. - 2261)

RISPOSTA. — In merito alle singole domande poste dalla signoria vostra, si precisa:

1) l'estensione attuale dei tratturi, dopo le operazioni di liquidazione a tutt'oggi effettuate, è di ettari 16.530, di cui 12.200 sono stati già reintegrati (nel senso che si è provveduto ad accertarne la demanialità, con conseguente delimitazione delle linee di diritto e rilevazione delle occupazioni commesse dai frontisti) ed ettari 4.330 circa sono, invece, da reintegrare.

Degli ettari 12.200 di cui è stata accertata la demanialità, soltanto 5.300 circa sono utilizzabili in via precaria, in attesa di una loro migliore e definitiva sistemazione. I rimanenti 6.900 ettari sono così distribuiti: ettari 3 mila circa sono occupati da strade (statali, provinciali, eccetera), ferrovie e corsi d'acqua e gli altri 3.900 ettari sono non facilmente utilizzabili, a causa delle particolari condizioni del terreno (relitti filiformi, scarsa produzione erbosa, non idoneità alla coltivazione agraria, picchi, burroni e altro);

2) la superficie che risulta a disposizione dei greggi transumanti è di ettari 1.500 circa, ripartita con larghezze variabili sull'intera rete tratturale, avente una lunghezza complessiva di Km. 3.000 circa. Di tale superficie, peraltro, soltanto un terzo ha cotica erbosa sufficiente per permettere la utilizzazione ad uso di pascolo. Infatti, solo 500 ettari circa sono utilizzati — mediante concessioni accordate dalle Intendenze di finanza — dai proprietari di armenti stanziali, con l'obbligo di non usufruirne durante i periodi primaverile e autunnale, nei quali si effettua la transumanza, e nel mese precedente a tali periodi, affinché gli ovini che trasmigrano possano trovare pascolo sufficiente ai loro bisogni.

È d'uopo qui precisare che non tutte le concessioni dei terreni tratturali sono di

competenza del Ministero dell'agricoltura e, per esso, del Commissariato dei tratturi. Infatti, a norma delle leggi vigenti in materia, escluse le concessioni per coltura agraria e quelle a carattere permanente (di competenza del Ministero dell'agricoltura) tutte le altre concessioni per pascolo, taglio di alberi, deposito temporaneo di materiali, elettrodotti, acquedotti, eccetera, sono di competenza delle Intendenze di finanza locali.

La superficie data in concessione precaria per usi diversi è costituita dal suolo interamente utilizzabile, esteso, come si è accennato, ettari 5.300.

Le relative concessioni sono assentite, per ettari 4.750, dal Commissariato dei tratturi e, per ettari 550, dalle Intendenze di finanza;

3) l'ammontare annuo dei canoni percepiti dallo Stato per la concessione dei suoli di cui trattasi è di complessive lire 75 milioni, di cui lire 69.500.000 per le 11 mila concessioni assentite dal Commissariato e lire 5.500.000 per quelle assentite dalle Intendenze di finanza.

La misura di detti canoni è quella fissata dalle Commissioni provinciali per l'equo canone.

L'attività del Commissariato non si limita, ovviamente, alle concessioni precarie, che rappresentano soltanto la temporanea utilizzazione dei suoli tratturali, ma si estende, come istituto fondamentale, alla liquidazione dei detti suoli, che si effettua sia con la loro vendita, eseguita con la procedura di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, sia con la loro cessione gratuita nei casi in cui i suoli stessi vengano destinati a strade, comunque classificate, o ad opere di competenza statale.

I soli atti di vendita, stipulati annualmente, sono in media 150 ed investono, nel complesso, circa 50 ettari, con un'entrata effettiva per lo Stato di lire 25 milioni;

4) l'onere che lo Stato sostiene annualmente per il funzionamento del Commissariato reintegra tratturi di Foggia è stabilito in lire 5 milioni, come risulta dallo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 (rubrica 4 — Miglioramenti fon-

diari — Categoria IV, Acquisto di beni e servizi, cap. 1501: « spese per il servizio dei tratturi del Tavoliere di Puglia »), oltre, ovviamente, alle spese generali, ivi comprese quelle per il personale indispensabile allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio;

5) per avviare a completa soluzione il problema della liquidazione dei beni tratturali, non sembra che debbano assumersi iniziative diverse da quelle che in pratica si stanno già seguendo, con successo e con ritmo sostenuto.

Infatti, l'attuazione della politica di sviluppo del Mezzogiorno e degli interventi previsti dal primo e secondo piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, hanno creato le condizioni favorevoli per una migliore e più rapida utilizzazione, nei territori delle 14 province sulle quali si estende la rete tratturale, dei suoli non più occorrenti alle esigenze della pastorizia.

Sono notevolmente aumentate le richieste di suoli per la loro trasformazione in strade ordinarie e per la conseguente installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, anche per scopi agricoli; si sono potute soddisfare le nuove esigenze dei comuni derivanti dall'espansione dei centri urbani, specie in relazione all'attuazione delle provvidenze legislative per l'edilizia popolare; molti terreni, già demaniali, sono stati ceduti per la costruzione di strade interne, piazze e giardini pubblici, di edifici scolastici, di pubblici mattatoi, di attrezzature necessarie alle fiere per bestiame, di impianti sportivi e di numerose altre opere di interesse della collettività (acquedotti, elettrodotti, cabine per la trasformazione dell'energia elettrica, impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani, opere pubbliche di bonifica, eccetera).

Anche da parte dei proprietari frontisti sono aumentate sensibilmente le richieste di suoli tratturali nell'intento di usufruire, con la costituzione di unità poderali efficienti e meglio organizzate, delle notevoli provvidenze previste dai citati piani quinquennali per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il volume di attività nella liquidazione del demanio armentizio ha così avuto un note-

volissimo incremento, anche con il concorso e in concomitanza con i suddetti interventi.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*
RADI

26 marzo 1970

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli agenti del Corpo forestale dello Stato di Foggia, dando esecuzione ad un anacronistico ed assurdo provvedimento legislativo tenuto ancora in vigore, qual è il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, continuano ad elevare verbali di contravvenzione a danno di poveri contadini colpevoli soltanto di aver trasformato a vigneto il nudo terreno avuto in concessione dal Commissariato tratturi.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dover promuovere l'adozione delle misure necessarie affinché possano cessare inconvenienti come quello lamentato. (int. scr. - 2262)

RISPOSTA. — Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed i regolamenti di esecuzione e di organizzazione, approvati, rispettivamente, con i regi decreti 29 dicembre 1927, numero 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, danno tuttora facoltà all'Amministrazione di utilizzare temporaneamente, mediante concessioni che vengono poste in essere con regolari contratti, i suoli tratturali non più occorrenti alle esigenze della transumanza, e ciò in attesa di una loro migliore e definitiva destinazione.

Le concessioni anzidette hanno un carattere di precarietà e revocabilità e sono subordinate all'osservanza di determinate cautele e limitazioni, al fine di non pregiudicare l'assetto definitivo della via armentizia.

Pertanto, la gestione ordinaria e straordinaria di tali beni demaniali non può che svolgersi nel pieno rispetto delle richiamate norme legislative e regolamentari.

Le concessioni assentite consentono esclusivamente le colture erbacee annuali e, mentre prima ne beneficiavano i proprietari fron-

tisti, nell'immediato dopoguerra esse, con disposizioni ministeriali che tenevano conto delle particolari esigenze sociali del momento, furono revocate e furono stipulate, sempre per il solo uso di coltivazioni erbacee annuali, a favore dei braccianti agricoli i quali, in moltissimi casi, detengono tuttora i suoli demaniali.

Quindi, le trasformazioni abusive in vigneto, spesso anche arborato, operate frequentemente dai braccianti, costituiscono infrazioni, sia alle leggi vigenti in materia di trattati, sia alle clausole inserite nei singoli verbali di concessione e vengono, soprattutto, a creare gravi ritardi e pregiudizi nelle operazioni per la liquidazione delle vie armentizie, nelle quali deve essere tenuto conto, con priorità assoluta, delle esigenze di uso pubblico, come la viabilità ordinaria, gli usi pubblici locali e permanenti dei singoli comuni, nonché gli scopi d'interesse nazionale perseguiti da enti, consorzi e società agricole e industriali.

Ciò nonostante, questo Ministero, in considerazione della situazione economica dei braccianti, ha sempre disposto, a richiesta, la sistemazione precaria degli abusi, consentendo, così, l'utilizzazione, da parte degli stessi braccianti, dei suoli tratturali trasformati, almeno fino al momento in cui essi dovranno essere alienati a favore della categoria degli aventi diritto a prelazione, specie in presenza di esigenze di pubblica utilità.

Inoltre, questo Ministero ha costantemente favorito le vendite di suoli demaniali a favore delle cooperative di contadini, legalmente costituite, riconoscendole come società agricole che perseguono scopi d'interesse nazionale ed hanno, quindi, diritto a prelazione.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

MAMMUCARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di intervenire presso la direzione del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis al fine di controllare se i con-

tratti di lavoro vengono rispettati e se vengono attuate le leggi sociali.

L'interrogante dubita che i contratti siano rispettati quando ai braccianti, che lavorano nelle terre del Consorzio, vengono corrisposti salari giornalieri di lire 1.600 (milleseicento), come a S. Giovanni Suergiu (Cagliari). (int. scr. - 1906)

RISPOSTA. — Si premette che, a norma del decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 327 (articoli 6-7 e 8), recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, la vigilanza sui consorzi di bonifica operanti nel territorio dell'Isola è esercitata dall'Amministrazione regionale, per cui questo Ministero non ha poteri per intervenire direttamente presso la direzione del Consorzio di bonifica del Sulcis, per la risoluzione della questione prospettata dalla signoria vostra.

Comunque, in merito alla questione stessa è stato interessato il competente Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale ha comunicato che, da accertamenti eseguiti dai suoi funzionari, è risultato che gli operai dell'azienda agraria di San Giovanni Suergiu (Cagliari), che dipende dal Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, percepiscono i salari giornalieri stabiliti dal patto nazionale del 1° febbraio 1967, integrato con l'accordo provinciale del 5 luglio 1967 intervenuto tra i sindacati e la Unione provinciale degli agricoltori di Cagliari.

L'entità dei salari attualmente corrisposti agli operai è la seguente: capo operaio lire 2.426; operaio qualificato lire 2.245; bracciante lire 1.865; trattorista lire 2.680.

Lo stesso Assessorato ha sollecitato il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis a definire, con le organizzazioni sindacali, la regolamentazione del rapporto di lavoro tra il consorzio stesso e gli operai di cui trattasi.

A seguito dell'incontro avvenuto nella sede dell'Assessorato, le parti hanno deciso di definire quanto prima la controversia sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai addetti all'azienda agraria San Giovanni Suergiu.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

24 marzo 1970

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

MARIS. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che la Questura di Milano ha richiesto al cancelliere della Corte d'assise le generalità complete di tutti i giudici componenti il collegio che il 30 settembre 1969 mandò assolto, perchè il fatto non costituiva reato, un cittadino imputato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi;

se non ritengono che tale indagine leda i diritti democratici dei cittadini, integrando gli estremi di una indebita ingerenza inquisitoria tendente obiettivamente alla schedatura ed al sindacato degli orientamenti politici di membri di un collegio giudicante;

quali provvedimenti intendono adottare in ordine a siffatto grave atto. (int. scr. - 2571)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Nessuna indagine — secondo le notizie pervenute dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano — risulta eseguita da parte dell'Ufficio politico della Questura di Milano sulle persone che composero il collegio giudicante della Corte di assise di primo grado di quella città che giudicò, assolvendolo, tale Lino Salvator Liderno, imputato del reato precisato nella interrogazione.

La Questura si limitò a chiedere alla cancelleria i nomi e le generalità dei componenti del collegio giudicante affidandone l'incarico ad una semplice guardia. Questa quotidianamente frequenta il Palazzo di Giustizia per la consegna di rapporti, per rilevamenti di pendenze penali e accertamenti di esiti di procedimenti penali, o per acquisire altre informazioni del genere, senza che ne possa derivare alcun attentato all'indipendenza dei giudici.

Ha aggiunto la Procura generale che la richiesta in questione fu fatta in via breve, oralmente, per mettere in condizioni l'Ufficio politico della Questura di fornire urgentemente elementi informativi al Ministero dell'interno al quale era stata rivolta una interrogazione (n. 3-02021) dall'onorevole deputato Manco, riguardante la predetta sentenza

assolutoria del Liderno dall'imputazione di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 266 del codice penale).

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

25 marzo 1970

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione ai gravi danni verificatisi nelle zone agricole di Bisceglie, Bitonto, Palombaio, Mariotto, Mola, Modugno, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Toritto, Terlizzi e Adelfia, a causa di un violentissimo nubifragio che ha distrutto totalmente non solo i raccolti, ma anche le piante, l'interrogante chiede di conoscere quali tempestivi provvedimenti intendono adottare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, perchè i danneggiati possano essere sollevati dalla condizione estremamente rovinosa nella quale sono venuti a trovarsi.

In particolare l'interrogante chiede:

a) l'esenzione — e non la dilazione del pagamento — da ogni forma di imposta e sovrimposta;

b) la concessione di contributi;

c) la sollecita presentazione della legge istitutiva del « Fondo di solidarietà in agricoltura contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche »;

d) l'immediato pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69;

e) la promozione di tutte quelle iniziative idonee a rimuovere i braccianti agricoli dalla condizione di indigenza nella quale, conseguenzialmente, gli stessi verranno a trovarsi. (int. scr. - 2205)

RISPOSTA. — Le avversità atmosferiche, alle quali la signoria vostra fa riferimento, consistono in grandinate, accompagnate in qualche caso da nubifragi, verificatesi in provincia di Bari nel mese di agosto 1969 e che hanno colpito con una certa gravità, anche se in misura variabile, specialmente le colture dell'olivo e della vite.

L'Ispettorato agrario di Bari, nel corso dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni, ha intensificato l'attività di assistenza tecnica a favore delle aziende agricole danneggiate.

Lo stesso Ufficio continuerà ad accordare, ai coltivatori che hanno sofferto gravi perdite di prodotto e che ne faranno domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Questo Ministero, a sua volta, in sede di applicazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in base alle risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato agrario, ha emesso, di concerto con l'Amministrazione del tesoro, il decreto del 10 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 4 dicembre 1969, con il quale sono state delimitate le zone agrarie della provincia, comprendendovi quelle di tutti i comuni segnalati dalla signoria vostra onorevole, ad eccezione del comune di Adelfia e della località Palombaio del comune di Bitonto dove non si sono verificati danni di rilievo, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere assegnato alla Prefettura di Bari un contributo straordinario di lire 25 milioni, che è stato ripartito tra gli ECA dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di cui trattasi, per l'attuazione di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose venutesi a trovare in stato di particolare disagio a seguito del maltempo.

Il Ministero delle finanze ha rammentato che i possessori di fondi rustici che abbiano subito la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi, possono presentare domanda alla competente In-

tendenza di finanza, per ottenere lo sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917 del 1968.

Il Ministero medesimo, inoltre, ha assicurato di aver provveduto a segnalare i danni alla predetta Intendenza di finanza, perchè, ove i danni interessino una pluralità di aziende, proceda, d'intesa con il locale Ispettorato agrario, alla delimitazione delle zone agrarie colpite e alla conseguente concessione, di ufficio, delle accennate agevolazioni fiscali, come previsto dalla stessa disposizione legislativa.

Per quanto concerne il pagamento della integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69, si fa presente che, alla data del 31 dicembre 1969, su un totale di 73.534 domande presentate da produttori olivicoli della provincia, ne erano state pagate 50.912, pari a circa il 70 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 4.996.125.440.

Circa, infine, la istituzione del « Fondo di solidarietà in agricoltura », è ben noto che il relativo disegno di legge trovasi già all'esame del Parlamento.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*
RADI

26 marzo 1970

MASCIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, dopo aver ascoltato una relazione finanziaria del presidente, avvocato Rotolo, « ha minacciato di rassegnare in blocco le dimissioni ».

L'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti s'intendano adottare per evitare la totale paralisi dell'Ente, le giuste reazioni del personale, nonchè le gravi ripercussioni negative che si determineranno fra i produttori di grano e di olio per la inevitabile sospensione del pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo. (int. scr. - 2762)

DI VITTORIO BERTI Baldina, MAGNO.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
— Per sapere:

se è a conoscenza della drammatica situazione finanziaria che paralizza ogni attività dell'Ente di sviluppo per la Puglia e la Lucania (cioè del principale strumento dell'intervento pubblico per trasformare l'agricoltura) e che ha indotto il consiglio dello Ente a minacciare le dimissioni in blocco;

quali urgenti misure intende adottare affinché sia al più presto approvato il provvedimento di rifinanziamento degli Enti di sviluppo i quali devono immediatamente essere messi in condizione di operare normalmente, allo scopo di trasformare e sviluppare l'agricoltura e di accrescere le fonti di lavoro in campagna, soprattutto nel periodo invernale che vede centinaia di migliaia di braccianti disoccupati. (int. scr. - 2941)

RISPOSTA (*). — La situazione prospettata dagli onorevoli interroganti è ben nota a questo Ministero, che aveva da tempo predisposto un apposito schema di disegno di legge inteso ad apprestare i mezzi finanziari necessari per porre gli Enti di sviluppo in grado di continuare ad assolvere ai loro molteplici compiti.

Come è noto, tale disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 novembre 1969 ed è ora all'esame del Senato della Repubblica (Atto numero 1101).

Con esso è prevista un'autorizzazione di spesa complessiva di lire 102 miliardi, di cui 22 miliardi a copertura dell'ultimo quadrimestre del 1969 e 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971 per la concessione di contributi a favore degli Enti, adeguando, in tal modo, le spese generali di funzionamento degli Enti stessi, accertate dalla Corte dei conti, nel 1964, in lire 36 miliardi annui.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

MENCHINELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il procuratore della Repubblica di Pisa ed i sostituti procuratori abbiano il telefono personale nelle loro abitazioni installato e pagato dal comune di Pisa.

Per conoscere, inoltre, come mai, oltre al normale canone di abbonamento urbano, i suddetti magistrati addebitino al comune anche lire 9.000 a trimestre di telefonate interurbane o, addirittura, come il sostituto procuratore dottor Di Stefano, una somma che è giunta in poco più di un anno a circa mezzo milione di lire.

Per conoscere se i Ministri interrogati ritengano sostenibile per il prestigio della Magistratura inquirente il pagamento di tale appannaggio preteso dal comune, già gravemente deficitario, e per sapere, in ogni caso, quali provvedimenti intendano prendere per ristabilire la legittimità. (int. scr. - 3225)

RISPOSTA. — In base agli accertamenti svolti, è risultato che il comune di Pisa si è effettivamente assunto il carico del pagamento delle spese telefoniche relative ad apparecchi installati presso le abitazioni private dei magistrati di quella Procura della Repubblica.

Poichè la legge 24 aprile 1941, n. 392, pone a carico dei comuni le sole spese telefoniche concernenti i locali giudiziari e le esigenze di servizio, il comune predetto è stato invitato, tramite il procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, ad eliminare ogni altra spesa, come quella in esame, non prevista dalla legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

26 marzo 1970

MINNOCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende finalmente andare incontro alla legittima aspirazione della popolazione di Pontecorvo in merito alla richiesta autonomia dell'Istituto tecnico industriale, anche in considerazione della localizzazione in prossimità del suddetto comune di complessi industriali di notevole importanza. (int. scr. - 2698)

RISPOSTA. — Si fa presente che non è stato possibile procedere alla trasformazione in istituto autonomo della sezione staccata dell'Istituto tecnico industriale di Frosinone, funzionante in Pontecorvo, in quanto, a seguito di apposita ispezione, è risultata la inidoneità dei locali e delle attrezzature a disposizione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

25 marzo 1970

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere le ragioni della mancata costituzione della Commissione tecnica permanente prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti in favore della Calabria. (int. scr. - 2982)

RISPOSTA. — Quanto asserito dall'onorevole interrogante non è esatto.

Infatti, la Commissione tecnica permanente prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 437, risulta formalmente costituita dal novembre 1969, a seguito delle designazioni ufficiali dei suoi componenti da parte delle Amministrazioni interessate.

Si fa, tuttavia, osservare che, nelle more di tali designazioni, la predetta Commissione aveva, di fatto, iniziato a funzionare, sia pure con una diversa composizione, fin dal 20 febbraio 1969, e ciò allo scopo di provvedere sollecitamente al coordinamento degli interventi, nei singoli bacini, previsti dalla legge Calabria.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

25 marzo 1970

PEGORARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere a favore dei coltivatori diretti del Conselvano e delle altre zone della provincia di Padova, duramente colpiti da una violentissima grandinata, e

in modo particolare se non ritenga urgente, oltre che disporre la delimitazione delle zone grandinate ed intervenire con contributi straordinari, fare ogni sforzo affinché il Parlamento arrivi al più presto alla discussione ed all'approvazione del tanto atteso « Fondo di solidarietà nazionale ». (int. scr. - 2206)

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene più urgente prendere, in attesa dell'approvazione della legge sul « Fondo di solidarietà nazionale », per andare incontro ai danneggiati dalla fortissima grandinata abbattutasi sulla zona del Conselvano (Padova) ed in modo particolare nel territorio del comune di Agna. (int. scr. - 2207)

RISPOSTA (*). — La grandinata del 22 agosto 1969, alla quale si riferisce la signoria vostra onorevole, ha interessato l'agro dei comuni di Anguillara, Agna, Bagnoli di Sopra, Cartura, S. Urbano e Tribano in provincia di Padova, causando danni di un certo rilievo, sia pure di entità variabile, alle colture maidicole, bieticole, ortive, foraggere, viticole e frutticole.

L'Ispettorato agrario di Padova è immediatamente intervenuto nelle zone colpite per l'accertamento dei danni e per prestare ai coltivatori l'assistenza tecnica necessaria per contenere la portata dei danni stessi.

Lo stesso Ispettorato, previa diffusa azione divulgativa, ha subito accolto le domande di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, presentate a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

A sua volta, il Ministero ha promosso la emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in applicazione del quale, sulla base delle proposte formulate dallo stesso Ispettorato, con decreto del 10 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre successivo, ha delimitato le zone agrarie colpite di tutti i predetti comuni, ai fini della

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione del « Fondo di solidarietà nazionale », è noto che il relativo disegno di legge è già all'esame del Parlamento e che il Governo ha già ribadito l'impegno, per quanto nei suoi poteri, di accelerarne l'iter legislativo.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

(*) Testo, sempre identico, dato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste in risposta a ciascuna delle due interrogazioni soprelencate.

PENNACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro.* — Per conoscere come mai non è stato ancora emanato il decreto delegato relativo agli stipendi per le categorie di personale infermieristico dipendenti dagli ospedali psichiatrici, in conformità di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968 recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

L'emanazione di dette tabelle, che doveva intervenire entro tre mesi dall'approvazione del disegno di legge, ha costretto le categorie degli infermieri a proclamare uno sciopero generale per i giorni 12 e 13 giugno 1969.

Detta agitazione, attesa la speciale natura degli ospedali psichiatrici, pone problemi gravissimi, non solo in ordine alla assistenza dei ricoverati, ma più ancora in ordine alle responsabilità che possono derivare da situazioni pericolose per la pubblica come per la privata incolumità, in relazione al cessare di un'adeguata vigilanza sugli infermi. (int. scr. - 3178)

RISPOSTA. — La questione riguardante il trattamento economico del personale non medico degli ospedali psichiatrici, pur presentando aspetti delicati e complessi, sia per

i riflessi economici sia per la necessità di salvaguardare l'equilibrio retributivo di tutti i dipendenti delle province, ha trovato la sua soluzione in incontri a vari livelli.

Il Ministero della sanità ha infatti predisposto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, il decreto interministeriale che stabilisce gli stipendi tipo per ciascuna categoria di personale dipendente dai suddetti enti ospedalieri.

Su tale provvedimento, questo Ministero ha già espresso il proprio formale assenso, dando avvio al concerto previsto dalla citata disposizione legislativa.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

18 marzo 1970

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere ai treni rapidi la validità degli abbonamenti ferroviari mensili degli studenti universitari, stabilendo le relative modalità con ogni possibile sollecitudine.

L'esigenza espressa si fonda, peraltro, sulla considerazione che dal diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, discende per gli studenti quello di essere posti nelle migliori condizioni per esercitarlo e, pertanto, di poter fruire di ogni possibile agevolazione.

La richiesta va considerata, inoltre, sotto l'aspetto umano e sociale, tenendo conto che, per poter raggiungere tempestivamente la sede universitaria, il più delle volte gli studenti sono costretti a servirsi di treni con orari impossibili e che altrettanto accade per il rientro alla residenza, con l'aggravante della stanchezza accumulata nella giornata di studio o di esame.

Sotto altro profilo, infine, va tenuto presente che gli studenti universitari costituiscono un cospicuo patrimonio che ha una sua precisa collocazione in prospettiva nel contesto degli interessi del Paese, patrimonio la cui armonica maturazione dev'essere in ogni modo e in ogni campo tutelata ed assecondata. (int. scr. - 3236)

RISPOSTA. — In base alle norme vigenti i viaggiatori muniti di abbonamenti a riduzione o di biglietti a tariffa ridotta non sono ammessi nella seconda classe dei treni rapidi, in quanto l'alta frequentazione che usualmente si registra su detti convogli non consente di elevare ulteriormente l'affluenza degli utenti.

D'altra parte va considerato che, in genere, i rapidi sono seguiti o preceduti, a breve distanza di tempo, da treni direttissimi che, avendo tempi di percorrenza poco superiori a quelli dei rapidi, assicurano collegamenti altrettanto celeri sulle medesime relazioni, e ciò considerato anche che gli abbonamenti non possono essere rilasciati per distanze superiori ai 350 chilometri.

Per i motivi suesposti non è possibile, almeno per il momento, abolire la limitazione anzidetta.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
GASPARI

23 marzo 1970

PETRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che nell'agro dei comuni di Lavello e Venosa, in provincia di Potenza, una forte grandinata ha colpito una zona di oltre 100 ettari di terreni coltivati a grano, vigneto ed uliveto, distruggendo più del 50 per cento del prodotto, ed in particolare per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare per risarcire i danni subiti dai contadini. (int. scr. - 1953)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, questo Ministero, per ovviare alla situazione determinatasi in varie zone agricole del territorio nazionale per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1969, ha promosso l'emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, numero 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

Detto provvedimento legislativo, come è altresì noto, prevede, tra l'altro, la delimitazione delle zone agrarie colpite, ai fini della concessione delle provvidenze contributive

e creditizie, per il ripristino delle strutture e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Ciò premesso, si precisa che, dagli accertamenti eseguiti dal competente Ispettorato agrario di Potenza, è risultato che la grandinata alla quale si riferisce la signoria vostra onorevole ha bensì causato, in alcune località dei comuni di Lavello e Venosa, danni di un certo rilievo alle colture della vite, dell'olivo e del frumento, ma tali danni, considerati nel complesso dell'economia aziendale, non sono stati di tale entità da giustificare l'adozione di un provvedimento di delimitazione territoriale, ai fini dell'attuazione degli accennati interventi straordinari dello Stato.

Perciò, il Ministero, nell'emettere, d'intesa con l'Amministrazione del tesoro, il decreto 10 ottobre 1969, con il quale, in applicazione del citato decreto-legge n. 646 del 1969, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Potenza ai fini anzidetti, non ha potuto comprendervi anche quelle dei comuni di Lavello e Venosa, colpiti dall'evento meteorico di cui sopra.

Comunque i funzionari dell'Ispettorato agrario, incaricati di effettuare la rilevazione dei danni, hanno prestato diffusa assistenza tecnica ai coltivatori colpiti, che sono stati consigliati di effettuare tempestivi ed appropriati trattamenti anticrittogamici, per evitare l'insorgere di attacchi parassitari alla vite e all'olivo.

Per agevolare l'acquisto dei prodotti necessari per tali interventi e per le altre occorrenze relative all'esercizio agricolo, lo stesso Ispettorato ha accordato e continuerà ad accordare, ai coltivatori danneggiati che ne abbiano fatto o che ne faranno domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze, per il settore di sua competenza, ha rammentato che i possessori di fondi rustici dei comuni predetti,

che abbiano subito la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi, possono usufruire dello sgravio delle imposte sul reddito dominicale e agrario, facendone domanda alla competente Intendenza di finanza di Potenza, ai sensi dell'articolo 7 del ricordato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, e con le modalità indicate nella stessa disposizione legislativa.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

PINTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di dover prendere nei confronti del direttore del Corpo statale delle miniere di Napoli, il quale non ha ritenuto di rispondere ad una precisa richiesta che l'interrogante gli aveva rivolto nella sua qualità di parlamentare.

È in esercizio in pieno centro abitato di Salerno, nelle adiacenze della centrale via Risorgimento, sulla collina che declina sul torrente Rafastia, una cava di pietra.

La collina è rimasta scorticata ampiamente e sono state create condizioni di pericolo per i cittadini di Salerno. In caso di pioggia abbondante i detriti della cava portati a valle dalle acque potrebbero ostruire i canali di deflusso e provocare danni. Salerno ha già subito il disastro dell'alluvione nel 1954: la piena del torrente Rafastia, con lo scoppio del canale di deflusso in piena città, procurò i danni maggiori.

Per una eventuale precisa individuazione di responsabilità, nel caso si dovessero verificare altre alluvioni, l'interrogante ritiene necessario che il direttore del Corpo delle miniere di Napoli faccia conoscere se a suo giudizio sussistono ancora le condizioni di sicurezza richieste dall'articolo 105 della legge 9 aprile 1959, n. 128 che consentirono, all'epoca, al prefetto di emettere decreto di apertura della cava.

L'esercizio della cava procura anche un altro inconveniente. Al mattino, quando vengono fatte brillare le mine, una densa

nuvola di polvere si spande sulla città, specie quando il tempo è bello e non vi è vento; e poichè la polvere contiene silice libera, i cittadini di Salerno sono esposti al rischio di ammalarsi di silicosi.

Si vuole conoscere, pertanto, se è stato provveduto agli accertamenti di cui agli articoli 634, 635 e 636 della precitata legge 9 aprile 1959, n. 128, e se è stato regolarmente provveduto alle registrazioni di cui all'articolo 637.

Nel caso sia stato provveduto, si vuole conoscere quale è la quantità percentuale di silice libera riscontrata nell'atmosfera; si vuole conoscere anche con quali strumenti e da quale Istituto è stata praticata l'indagine; e si vuole conoscere, in modo particolare, quali erano le condizioni atmosferiche delle giornate nelle quali sono stati effettuati i controlli. È una notizia importante perchè nelle giornate piovose non vi è polvere nell'aria.

Nel caso non sia stato provveduto a tale accertamento si vuole conoscere quali provvedimenti si ritiene di dover adottare nei confronti degli inadempienti che, con la loro omissione, hanno messo in pericolo la salute dei cittadini. (int. scr. - 2760)

RISPOSTA. — Premesso che è stata presa visione della nota n. 11969 del 10 settembre 1969 con la quale il Distretto minerario di Napoli ha fornito la risposta alla lettera della signoria vostra in data 1° settembre 1969 si fa presente quanto segue.

Lungo il vallone del torrente Cernicchiara sono aperte due cave denominate rispettivamente « Cernicchiara n. 1 » e « Cernicchiara n. 2 ».

La cava denominata Cernicchiara n. 3 è esercita dalla società Idrocalce ed il fronte in coltivazione dista almeno 150 metri dalla via Risorgimento e 65 metri dalla sponda sinistra del torrente Cernicchiara. Per tali distanze e per la presenza di una strada asfaltata tra cava ed alveo, l'Ufficio minerario competente ritiene che la quantità di detriti di cava che in caso di piogge anche abbondanti potrebbe essere trasportata dalle acque del torrente sarebbe tale da non provocare danni a valle.

Le abitazioni più vicine alla cava sono: due case a due piani, di vecchia costruzione, site in linea d'aria alle distanze minime rispettivamente di m. 170 e m. 180 dalla fronte in coltivazione e un edificio a sette piani, posto alla distanza minima di m. 320 dal fronte di coltivazione e defilato rispetto a quest'ultimo.

Allo scopo di evitare pericoli per il traffico in via Risorgimento, l'Ufficio minerario ha da tempo provveduto a disciplinare i lavori in cava facendo obbligo all'esercente di dare agli avanzamenti ed ai fori da mina direzione defilata dalla suddetta via.

La cava è saltuariamente attiva e negli ultimi tre mesi è stato eseguito un numero di volate sicuramente inferiore a 10; di contro l'impianto di frantumazione annesso alla cava lavora con una certa continuità in quanto in esso viene trattato materiale tratto dalla galleria ferroviaria in costruzione tra Salerno e Nocera.

Di maggiore sviluppo è l'altra cava denominata « Cernicchiara n. 1 », sita pure sulla sponda sinistra del torrente, a un chilometro circa a monte della via Risorgimento, attualmente esercita dalla ditta Esposito Vincenzo. Per evitare il trasporto a valle da parte delle acque del materiale detritico proveniente da tale cava, con provvedimento in data 29 settembre 1969 è stato fatto obbligo all'esercente di tener sempre sgombera una briglia posta immediatamente a valle della cava, in modo che funga da vasca di decantazione.

Prima dell'alluvione dell'ottobre 1966 l'ufficio minerario impose alla società Idrocalce (allora esercente della cava Cernicchiara numero 1) la costruzione di muri di sponda lungo il tratto di torrente interessato dalla cava. Avvenuta la piena del torrente, l'inchiesta giudiziaria che ne seguì escluse, con sentenza in data 14 giugno 1969, la responsabilità della società Idrocalce per lo scoppio che allora si verificò alla fognatura di via Velia ove confluiscono le acque del torrente Cernicchiara.

Le due cave sono situate in zona vincolata a fini idrogeologici e forestali e sono pertanto provviste di nulla osta dell'Ispettorato ri-

partimentale di Salerno del Corpo forestale dello Stato.

Per entrambe le cave sono rispettate le distanze di cui all'articolo 104 delle norme di polizia mineraria e pertanto l'esercizio delle stesse non è subordinato ad alcuna autorizzazione prefettizia.

La polvere che di mattina in taluni giorni di tempo secco e vento verso mare fuoriesce dal vallone del Cernicchiara e si spinge verso l'abitato non è dovuta al brillamento mine nelle cave sopra citate, brillamento che avviene nelle ore pomeridiane ed ha carattere meramente episodico e saltuario, sibbene al funzionamento di un impianto per la produzione di impasti bituminosi per manti stradali, estraneo alle cave e installato sulla sponda sinistra del torrente, poco a valle della cava « Cernicchiara n. 1 », circa 800 metri a monte di via Risorgimento.

Tale impianto tratta con continuità una miscela costituita da 2/3 di pietrischetto e 1/3 di sabbia marina e costituisce esercizio industriale sul quale l'ufficio minerario non ha alcuna giurisdizione.

Non sono state attuate in cava le misure di polverosità di cui agli articoli 634 e seguenti delle norme di polizia mineraria perchè tali misure sono tassative solo per le lavorazioni in sotterraneo, per le quali si attuano secondo apposito ordine di servizio della direzione sottoposto ad approvazione dell'ufficio minerario. Inoltre il contenuto in silice totale della roccia estratta, secondo l'analisi eseguita da un istituto universitario di Napoli, è inferiore allo 0,5 per cento e pertanto le polveri prodotte non sono da classificare « dannose » ai fini della tutela dei lavoratori in quanto il citato articolo 636 fissa il tenore-soglia della silice libera in misura almeno venti volte superiore (10 per cento).

Eventuali e improbabili rischi di danno a carico di terzi estranei ai lavori costituiscono un problema di igiene pubblica che esula dalla competenza dell'Amministrazione mineraria. In casi del genere gli uffici minerari, se richiesti, offrono la loro collaborazione tecnica alle autorità sanitarie per la migliore efficacia dei provvedimenti che queste intendono adottare in applicazione delle

vigenti leggi sulla tutela della pubblica igiene.

Si assicura che anche per il caso in esame tale collaborazione, se richiesta, non mancherà di essere offerta ampia, assidua e tecnicamente qualificata.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

MAGRÌ

23 marzo 1970

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, mentre ha sospeso la firma dei bandi relativi a 121 concorsi a cattedre universitarie, molte delle quali concernenti insegnamenti fondamentali, ha ritenuto di emanare i bandi di concorso per 16 cattedre, molte delle quali concernenti insegnamenti non fondamentali, nonché di autorizzare numerosi altri concorsi attinenti a libere docenze, incarichi e posti di assistente e di professore aggregato. (int. scr. - 1733)

RISPOSTA. — Si fa presente che nelle more dell'approvazione del disegno di legge sulla riforma universitaria, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di non poter disattendere la legislazione attualmente in vigore, con il soprassedere dal bandire i vari concorsi a posti di professore ordinario, a posti di professore aggregato, a posti di assistente ordinario, nonché gli esami di abilitazione alla libera docenza, né ha ritenuto di poter soprassedere infine dal conferimento degli incarichi di insegnamento.

In particolare per quanto riguarda le abilitazioni alla libera docenza, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di non poter non applicare la legislazione attualmente in vigore, che prescrive in modo tassativo l'obbligo del concorso, tanto più che la proposta dal Governo sostenuta di modificare la legge non è stata approvata. Pertanto sono stati banditi gli esami di abilitazione alla libera docenza, rispettivamente con decreto ministeriale 8 agosto 1969 per le materie fondamentali e con decreto ministeriale 29 settembre per le materie complementari. L'ulti-

mo bando, peraltro, è stato limitato a quelle discipline che sono state indicate dal Consiglio superiore e che, inoltre, fanno parte dell'ordinamento didattico universitario e che costituiscono oggetto di effettivo insegnamento.

Si fa presente, inoltre, che, conformemente alle predette considerazioni di legittimità, con decreto ministeriale 6 dicembre 1969 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre, sono stati banditi 116 concorsi fra quelli a suo tempo richiesti, per l'anno 1969, dalle competenti facoltà.

Per quanto concerne, poi, in particolare, le 16 cattedre per le quali sono stati banditi a suo tempo i concorsi con decreto ministeriale 29 marzo 1969, si fa presente che sono riservate a discipline tenute per incarico da almeno nove anni e si riferiscono al contingente dei posti di professori di ruolo istituiti per l'anno accademico 1° novembre 1968-31 ottobre 1969.

Pertanto, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, detti posti dovevano essere assegnati « alle facoltà e scuole che avevano richiesto l'apertura del concorso » in tempo per poter bandire i concorsi per l'anno accademico 1968-69.

Quanto all'osservazione dell'onorevole senatore interrogante che molte delle sedici cattedre si riferiscono a insegnamenti non fondamentali, si fa presente che, con la riserva di detto contingente, il legislatore si è proposto di consentire l'istituzione di cattedre per insegnamenti per i quali i concorsi sono stati poco frequenti o addirittura non sono mai stati banditi, benchè le discipline, come detto sopra, siano impartite da molti anni per incarico.

Per questi motivi l'articolo 6 della citata legge n. 62 ha stabilito che le facoltà possono proporre l'apertura del concorso « richiedendo l'assegnazione di uno dei posti riservati a tale scopo » anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, che regola il rapporto fra il numero di cattedre destinate a discipline fondamentali e complementari nelle facoltà.

Conclusivamente, quindi, la sospensione delle procedure vigenti, come auspicato dal-

l'onorevole senatore interrogante, avrebbe costituito evidente violazione di legge ed avrebbe frustrato anche i benefici previsti dalle norme in corso di approvazione.

Va sottolineato infine che, in attesa della riforma universitaria, è stato proprio per non frenare l'attività accademica che si è ritenuto di dar corso — sia pure sulla base di rigorosi accertamenti — alle proposte delle facoltà per il conferimento di incarichi di insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

25 marzo 1970

PIRASTU, SOTGIU. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se è a conoscenza della grave e pericolosa situazione esistente da tempo nel comune di Tratalias, a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal vicino invaso della diga di Montepranu che minacciano la stabilità dell'abitato e determinano conseguenze negative dal punto di vista igienico e sanitario, situazione che crea gravissimi disagi alla popolazione e rappresenta un pericolo per la salute e persino per l'incolumità degli abitanti di Tratalias.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali interventi urgenti intenda adottare e promuovere il Ministro, d'intesa anche con la Regione sarda, per risolvere questo problema da lungo tempo aperto, provvedendo al trasferimento del centro abitato e rispondendo in tale modo positivamente alle richieste ed alle rivendicazioni della popolazione, giustamente esasperata a causa delle condizioni in cui è costretta tuttora a vivere dopo tante promesse degli organi governativi e regionali, sempre sino ad ora disattese. (int. scr. - 2745)

RISPOSTA. — L'invaso di Montepranu, le cui infiltrazioni di acqua sembra che minaccino l'abitato di Tratalias, è stato realizzato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel quadro dei programmi ERP in epoca anteriore alla istituzione della Cassa per il Mez-

zogiorno, la quale è intervenuta successivamente solo per il finanziamento di interventi secondari di completamento del predetto invaso.

A seguito di affioramenti di acqua in forma piuttosto grave verificatisi nei centri abitati di Villarios e di Palmas, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno curò il coordinamento degli interventi fra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione sarda, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Cassa per il Mezzogiorno, per il trasferimento dei menzionati centri abitati.

A tali interventi, la Cassa ha partecipato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali concedendo il contributo previsto per le opere di miglioramento fondiario per la costruzione delle nuove abitazioni degli agricoltori residenti nei centri medesimi. Ciò è stato possibile, sia pure con notevolissima difficoltà di ordine amministrativo, anche per la consistenza relativamente modesta dei centri predetti.

Per quanto attiene a Tratalias — la cui dimensione urbana è nettamente maggiore rispetto a Palmas e Villarios — il problema del suo risanamento o trasferimento è affrontato dai programmi esecutivi del Piano di Rinascita, i quali, col terzo e quarto programma, stanziavano per lo scopo la somma di 550 milioni di lire.

In realtà, la somma predetta, mentre appare, in via di massima, congrua per eventuali opere di risanamento, è da ritenersi insufficiente per il totale trasferimento dell'abitato, che comporterebbe una spesa di gran lunga superiore.

Allo stato attuale, peraltro, non sembra possibile che la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base dei nuovi compiti istituzionali e delle competenze ad essa attribuite dal vigente Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, possa partecipare direttamente alla soluzione del problema, neppure nei termini degli analoghi precedenti interventi effettuati per il trasferimento dei ricordati centri abitati di Villarios e Palmas.

Infatti, mentre in queste ipotesi le caratteristiche nettamente rurali delle cennate piccole frazioni consentivano di far ricadere

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

nell'ambito degli stanziamenti per opere di « miglioramento fondiario » il peso della ricostruzione delle singole abitazioni, altrettanto non sarebbe possibile, allo stato attuale, per un centro quale Tratalias i cui interessi sono ben più vasti e diversi da quelli delle ricordate frazioni di Palmas e Villarios.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

20 marzo 1970

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della « gelata » che ha colpito le colture agricole in generale ed i vigneti in particolare nei comuni del Crotonese, in provincia di Catanzaro;

se siano state date precise disposizioni per l'accertamento dei danni ai vigneti colpiti;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per venire incontro a quanti hanno subito danni, onde evitare che vieppiù si aggravi la già precaria situazione economica della popolazione, soprattutto quella dei piccoli coltivatori. (int. scr. - 1770)

RISPOSTA. — Il Ministero, in sede di applicazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato agrario di Catanzaro in seguito ai danni causati alle colture agricole dalle gelate del mese di aprile 1969, ha emesso il decreto del 10 ottobre 1969, con il quale sono state delimitate le zone agrarie di quella provincia, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Inoltre, anche nelle zone non delimitate, nei casi di comprovata gravità dei danni, l'ispettorato agrario continuerà ad accorda-

re, ai coltivatori che ne facciamo domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per richiamare la sua attenzione sull'importanza della Convenzione europea relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti stilati dagli agenti diplomatici o consolari — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sin dal giugno 1968 e a suo tempo firmata dall'Italia — importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza del suo Dicastero, non intenda adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica e al deposito di detta Convenzione, secondo quanto è stato già fatto dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 3262)

RISPOSTA. — Premesso, in linea generale, che compete al Ministero degli affari esteri l'iniziativa nella procedura di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali, anche per le materie che, secondo le ripartizioni di diritto interno, spetterebbe alla competenza esclusiva o prevalente di altri Dicasteri, si rileva che la Convenzione alla quale l'interrogazione si riferisce, aperta alla firma a Strasburgo il 7 giugno 1968, riguarda la soppressione della legalizzazione di atti emanati da funzionari (agenti diplomatici e consolari) che dipendono istituzionalmente dal predetto Dicastero degli affari esteri.

Il Dicastero medesimo, in data 17 dicembre 1968, informando anche questa Amministrazione che il Governo italiano aveva fir-

mato la Convenzione in esame il precedente 6 novembre, rappresentava il suo intendimento di procedere alla ratifica dell'Accordo, previa legge formale di autorizzazione.

L'11 gennaio 1969, questo Ministero comunicava al Servizio del contenzioso diplomatico — Ufficio Trattati — la propria adesione al proposto disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione.

Il 27 novembre 1969 il Ministero degli affari esteri rendeva noto ancora che soltanto la Gran Bretagna aveva depositato lo strumento di ratifica, risultando, così, che la Convenzione stessa (firmata da 10 su 18 membri del Consiglio d'Europa) era ancor lungi dall'entrare in vigore sul piano internazionale, statuendo l'articolo 6 di essa la necessità del previo deposito di almeno tre strumenti di ratifica.

Ad ogni modo questo Ministero non mancherà di far premura presso il Ministero degli affari esteri, affinché provveda, nell'esercizio della sua competenza, all'ulteriore sollecito corso della procedura di ratifica ed esecuzione.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

26 marzo 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per richiamare la sua attenzione sull'importanza della Convenzione europea relativa all'informazione sul diritto straniero — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sin dal giugno 1968 e firmata dall'Italia fin dal novembre 1968 — importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza del suo Dicastero, non intenda adoperarsi, come sarebbe sommatamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica e al deposito di detta Convenzione, secondo quanto è stato già fatto dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 3267)

RISPOSTA. — Si informa che è in corso di pubblicazione il decreto presidenziale di ratifica della Convenzione europea relativa all'informazione sul diritto straniero, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio di Europa e sottoscritta anche dall'Italia.

Il Ministero di grazia e giustizia, ben consapevole dell'importanza della Convenzione predetta, non ha mancato di seguirne attivamente i lavori preparatori a mezzo del suo rappresentante.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

26 marzo 1970

PREZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare anche in relazione alla drammatica situazione di disoccupazione nella quale si trova la numerosissima categoria dei periti agrari della provincia di Salerno per la mancata attuazione di quelle promesse iniziate e di quegli istituti che da tempo sono stati indicati come strumento di stimolo e di sviluppo dell'economia agricola del Salernitano in particolare e delle zone meridionali in generale, quali gli Enti di sviluppo, le condotte agricole e l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale per gli agricoltori.

Invero non si può certo ignorare la necessità che da parte dell'Ente di sviluppo agricolo per la Campania si passi all'attuazione dei molteplici compiti ad esso affidati dalle leggi istitutive, e finora disattesi, per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura meridionale, e ciò nella prospettiva di soddisfare esigenze reali, quali l'elaborazione e l'attuazione dei piani di zona e l'istituzione di cooperative agricole per la conduzione associata dei terreni e la trasformazione dei prodotti.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non reputi opportuno e necessario accelerare il programma di attuazione a brevissima scadenza degli uffici agricoli di zona, con adeguati organici, e ciò in considerazione della maggiore importan-

za che essi vanno acquistando nel campo dell'assistenza tecnica in agricoltura per l'aiuto che ne può derivare allo sviluppo di un'agricoltura più razionale, più moderna e progredita. (int. scr. - 1681)

RISPOSTA. — L'Ente di sviluppo in Campania, fin dalla propria istituzione quale ente di riforma fondiaria, ha agito sulla base di piani e programmi per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori ad esso affidati.

In particolare, nell'attività di sviluppo per la provincia di Salerno, l'Ente ha promosso la costituzione di numerose cooperative, aderenti ad un consorzio di 2° grado e presta la propria assistenza tecnica, economica e finanziaria agli altri organismi cooperativi operanti nel territorio della provincia. Sia direttamente, sia attraverso i predetti organismi cooperativi, l'Ente ha realizzato un moderno complesso conserviero ed un oleificio a Battipaglia, nonchè tre centri per la raccolta e la refrigerazione del latte a Sala Consilina, Vallo della Lucania e Borgo Cioffi (Eboli), che provvedono al conferimento del prodotto alle Centrali del latte di Napoli e Salerno.

Da parte della cooperativa « Latteria Sociale Piana del Sele », è in fase di appalto l'impianto industriale lattiero-caseario in Borgo Cioffi, finanziato dalla Sezione orientamento del FEOGA e con il concorso dello Stato italiano.

Inoltre, sono di prossima realizzazione un centro di allevamento di vitelli per 500 capi a Sala Consilina, nonchè la trasformazione a vigneto di ettari 350 nel comune di Montecorvino Pugliano e varie altre iniziative.

Sono in corso di esecuzione o di appalto opere pubbliche di bonifica e infrastrutturali, per un importo complessivo di circa 2 miliardi di lire.

La presenza dell'Ente nell'ambito provinciale ha contribuito incisivamente ad alleviare il problema dell'occupazione operaia. In particolare, il solo complesso conserviero di Battipaglia, sia pure a carattere stagionale, occupa non meno di 400 unità lavorative.

Per ciò che concerne l'elaborazione dei piani di zona, di cui all'articolo 39 della leg-

ge 27 ottobre 1966, n. 910, l'Ente non ha mancato di portare il proprio contributo alla compilazione dello schema di sviluppo regionale presso il Comitato regionale per la programmazione economica e, sulla scorta delle ipotesi formulate nel predetto schema, sta approntando ulteriori studi.

L'Ente ha cercato, nell'ambito delle proprie possibilità — peraltro limitate dalla legge istitutiva — di svolgere un'azione adeguata volta alla qualificazione ed utilizzazione di personale e, in particolare, di tecnici agricoli.

Nell'ultimo triennio, infatti, oltre ad avere curato la partecipazione di numerosi periti agrari del Salernitano ai corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole presso la Scuola nazionale della cooperazione agricola di Borgo Cioffi (Eboli), ha anche provveduto, direttamente, all'organizzazione di due corsi di formazione e perfezionamento per dirigenti di cooperative agricole, dotati di borse di studio, ai quali hanno partecipato, fra l'altro, 11 periti agrari di quella provincia.

Diversi periti agrari sono, inoltre, attualmente impiegati presso gli organismi cooperativi promossi o assistiti dall'Ente nella Piana del Sele.

Per quanto, riguarda, infine, il potenziamento degli uffici periferici, si precisa che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno dispone di un adeguato numero di agronomi e di periti agrari. L'attuale consistenza di personale tecnico di detto ufficio, infatti, è di ben 21 elementi laureati e di 13 diplomati.

Gli uffici agricoli di zona, previsti per quella provincia, sono tutti costituiti ed efficienti, essendovi addetto stabilmente presso ciascuno di essi non meno di un tecnico che ne assicura la funzionalità.

Comunque, non appena saranno stati espletati i concorsi che si stanno svolgendo per il reclutamento di nuovi agronomi e di periti agrari, si provvederà a rafforzare l'organico del personale tecnico, specialmente diplomato, dell'Ispettorato di Salerno, nei limiti delle effettive disponibilità che deriveranno dai concorsi stessi e in relazione alle

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

esigenze di personale degli altri organi periferici del Ministero.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

RAIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere a quali conclusioni sono pervenute le indagini degli organi di polizia per individuare i responsabili del danneggiamento dei locali e dei beni del circolo archeologico « Pericle Ducati » di Siracusa, i cui dirigenti erano già stati oggetto di anonime minacce per l'attività svolta in difesa del centro storico della città. (int. scr. - 2919)

RISPOSTA. — Il 5 gennaio scorso, il direttore del gruppo archeologico « Pericle Ducati » con sede in Siracusa al n. 14 della Via Maestranza, denunciava alla locale Questura che ignoti, nei giorni 27 dicembre 1969 e 2 e 3 gennaio 1970, si erano introdotti nella sede del detto gruppo, forzando la porta d'ingresso ed effettuando, la prima volta, lo spostamento di alcuni mobili, la seconda volta il danneggiamento di una chitarra e la terza volta il danneggiamento di qualche mobile, nonchè di alcune sedie e lampadari.

Poichè nulla era stato asportato dalla sede in questione, si è tratto il convincimento che, nei casi segnalati, si è trattato dell'intrusione di ragazzi del quartiere che, peraltro, non è stato possibile individuare.

È stata disposta, comunque, una continua vigilanza alla sede del succitato gruppo.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 marzo 1970

ROMANO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza delle notizie di stampa secondo le quali un addetto alla cancelleria commerciale del Tribunale di Salerno e un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale della stessa città, incompatibilmente con la loro attività di dipendenti dello Stato ed avvantaggiando-

si della loro funzione, svolgerebbero un lavoro complementare nel settore delle assicurazioni, causando disagi tra i produttori di assicurazioni locali, i quali hanno presentato in proposito un esplicito esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, denunziando fatti e responsabilità.

Per conoscere, altresì, in caso di constatazione della veridicità dei fatti, quali provvedimenti amministrativi intendano adottare. (int. scr. - 2740)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle finanze.

In merito a quanto viene fatto presente nell'interrogazione, circa l'arbitrario svolgimento di attività in campo assicurativo ad opera di un funzionario della cancelleria del Tribunale di Salerno, si comunica che sono state assunte informazioni in proposito tramite il Presidente della Corte d'appello di Napoli.

Da esse è risultato che la Presidenza della stessa Corte ebbe già ad occuparsi nel 1966, in seguito ad un esposto anonimo, di una presunta attività di assicuratore che il cancelliere Cozzi Antonio del predetto Tribunale di Salerno, al quale sembra riferirsi l'interrogazione, andava svolgendo da oltre cinque anni nell'agenzia salernitana « La Svizzera ».

Disposti accurati accertamenti, anche per tramite della polizia giudiziaria, emerse che il rapporto di agenzia segnalato nell'esposto intercedeva tra la società assicuratrice « La Svizzera » e la signora Iovane Alba, moglie del cancelliere Cozzi, nei confronti del quale non sussistevano, a giudizio del Presidente della Corte, le incompatibilità di cui all'articolo 77 dell'ordinamento delle cancellerie giudiziarie, approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196. E ciò nonostante qualsiasi eventuale collaborazione prestata alla moglie nell'esercizio dell'attività professionale da parte del predetto funzionario, considerato dai superiori degno della massima stima per laboriosità, rettitudine e preparazione.

Su altro esposto contro il Cozzi, pervenuto nell'ottobre del decorso anno 1969, sono state ugualmente svolte accurate indagini, in base alle quali è stato confermato che titolare dell'agenzia « La Svizzera » è la mo-

glie del Cozzi e che costui, anche se si è dedicato ad un'opera di collaborazione di carattere riservato nell'ambito dell'agenzia, non ha mai profittato delle funzioni del suo ufficio, nè ha effettuato pressioni o minacce per influire sulla volontà degli assicurati.

In tale situazione, la quale resta identica anche dopo la presentazione dell'interrogazione cui si risponde, che non porta alcun elemento nuovo rispetto ai cennati esposti, la Presidenza della Corte d'appello ha espresso l'avviso che nessun elemento certo è emerso a carico del cancelliere Cozzi, circa la denunciata incompatibilità e non ha ritenuto di dover formulare proposte di provvedimenti nei confronti del detto funzionario.

Riguardo all'analoga attività che sarebbe esercitata da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale nella stessa città di Salerno, il Ministero delle finanze ha comunicato quanto appresso.

Dagli esperiti accertamenti non è emerso alcun elemento che potesse confermare le voci relative ad una presunta attività svolta da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale di Salerno a favore di una società di assicurazione.

È stato riferito che, su quella presunta attività, dai rappresentanti di tre compagnie assicuratrici era stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, la quale dette incarico alla polizia giudiziaria di svolgere indagini. Questa, nel corso dei suoi accertamenti, visitò anche i complessi industriali le cui pratiche per esenzione da ricchezza mobile e per esenzione parziale dall'IGE erano state trattate come compito di servizio dell'ingegnere in questione.

L'organo investigativo dovette però concludere che l'esposto era privo di fondamento, in quanto nessuna pressione era stata fatta dal suddetto funzionario in favore della Compagnia unione subalpina, per la quale, secondo l'accusa, egli avrebbe operato.

Pertanto, la Procura della Repubblica ha archiviato l'esposto.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

26 marzo 1970

SEMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, ancora una volta, un gruppo di profughi, sistemati nel campo di Padriciano (Trieste), ha provocato disgustosi e pericolosi atti di teppismo contro gli abitanti del luogo.

L'episodio in questione si è verificato il 3 gennaio 1970, ma altri ne sono stati denunciati dall'opinione pubblica indignata: un ordine del giorno, presentato dall'interrogante in occasione della discussione del bilancio dell'Interno per il 1969, non è stato preso in considerazione dal Ministro.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro competente non ritenga di dover sistemare altrove il campo, tenuto conto della eseguità del territorio, della ristrettezza dell'area dell'altopiano e soprattutto della vicinanza con la frontiera. (int. scr. - 2906)

RISPOSTA. — Il 3 gennaio scorso, nel ristorante « Caminetto » un gruppo di profughi del Centro Padriciano (Trieste), a seguito di un litigio insorto tra uno di essi ed uno straniero non identificato, ha danneggiato le suppellettili e usato violenza ai familiari del titolare dell'esercizio.

Pertanto, quindici profughi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, in stato di arresto, per violenza privata e danneggiamento; di essi, uno è stato denunciato anche per lesioni personali, minacce gravi e ingiurie, un secondo anche per atti di libidine ed un terzo anche per porto abusivo d'arma; altri tre, infine, anche per lesioni personali.

Allo scopo di tutelare la tranquillità della popolazione residente, da parte degli organi locali di polizia, in collaborazione con i carabinieri, sono stati intensificati i servizi preventivi nell'ambito della zona ove è situato il centro profughi di Padriciano, per il cui eventuale spostamento in altro luogo non possono peraltro sottacersi le difficoltà del reperimento di altra sistemazione che presenti gli stessi requisiti di prossimità al punto di arrivo dei profughi, dato che il centro in questione è destinato al « primo accoglimento » dei profughi stranieri.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

27 marzo 1970

SEMA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza che in provincia di Gorizia, e particolarmente a Monfalcone e nei comuni del circondario, l'azione repressiva contro lavoratori che hanno partecipato a lotte sindacali si è inasprita. Centinaia sono stati gli interrogatori e 75 sono gli operai denunciati per lotte dell'ultimo anno, mentre in alcuni casi si sono avute delle perquisizioni a tutt'oggi ingiustificate.

Si chiede pertanto di sapere quale spiegazione i Ministri interrogati intendano dare dei fatti e se non ritengano opportuno dare assicurazioni che non si ripeteranno e che l'azione repressiva non avrà seguito. (int. scr. - 3187)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 1969, in seguito alle indagini effettuate dall'Arma dei carabinieri, sono state denunciate all'autorità giudiziaria 85 persone per i fatti verificatisi nel mese di febbraio dello stesso anno, in occasione delle agitazioni sindacali dei saldatori elettrici dei cantieri navali di Monfalcone, culminati nell'occupazione del locale municipio e nell'effettuazione di blocchi stradali.

Le perquisizioni domiciliari, cui accenna la signoria vostra, rientrano nel quadro delle indagini svolte dai comandi dell'Arma, dipendenti dal Comando gruppo carabinieri di Gorizia, in connessione con i noti attentati dinamitardi avvenuti in Roma ed in Milano il 12 dicembre 1969.

Tali perquisizioni — dieci in tutto — sono state previamente autorizzate dal pretore di Monfalcone, con decreti motivati, ed eseguite a carico di persone sospettate di detenere illegalmente armi od esplosivi.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 marzo 1970

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere assicurazione che nel prossimo trasferimento da parte dell'« Alitalia » all'ATI delle

linee che uniscono la Sardegna al Continente:

- 1) non abbiano a verificarsi licenziamenti;
- 2) non peggiori il trattamento economico e normativo del personale addetto. (int. scr. - 2942)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il trasferimento di personale dell'Alitalia all'ATI, conseguente il trasferimento a quest'ultima società delle linee che uniscono la Sardegna al Continente, si fa presente che questo Ministero ha interessato in merito l'Alitalia la quale ha assicurato di aver assunto l'impegno di avvisare tempestivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, allo scopo di discutere con le stesse le condizioni di carattere economico e normativo inerenti all'operazione in questione.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
GASPARI

24 marzo 1970

TANGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che già oltre il primo trimestre, ad anno scolastico inoltrato, perdura il fenomeno senza precedenti delle continue numerose variazioni di nomine del personale docente in molti istituti di istruzione secondaria, con grave pregiudizio per l'azione educativa della scuola e conseguenti irreparabili riflessi negativi sulla formazione dei giovani, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare il Ministro per normalizzare al più presto l'attività didattica e l'efficienza degli istituti stessi. (int. scr. - 2947)

RISPOSTA. — Si fa presente che i ritardi verificatisi nell'assunzione dei docenti non di ruolo e le variazioni di nomina disposte successivamente al 1° ottobre hanno avuto, nel corrente anno scolastico, dimensioni particolarmente gravi soprattutto per l'entrata in vigore della legge 13 giugno 1969, n. 282 la quale, oltre a regolamentare in modo nuovo il reclutamento degli insegnanti non di ruolo

lo, ha disposto altresì la cessazione di tutti gli incarichi triennali preesistenti, imponendo quindi la necessità di emettere un numero di provvedimenti di nomina di gran lunga superiore a quello dei precedenti anni.

Si aggiunga a ciò che la possibilità concessa agli aspiranti di far domanda in due province ha quasi raddoppiato il numero delle nomine formali e delle riserve per sedi migliori, riserve cui sono principalmente addebitabili le variazioni di nomina.

Ove si consideri ancora il ritardo con cui la legge predetta è entrata in vigore — ritardo che ha imposto il differimento di tutti i termini connessi all'assunzione dei docenti non di ruolo — si avrà una visione abbastanza chiara delle cause del fenomeno di cui l'onorevole senatore interrogante si duole.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto della inderogabile esigenza di normalizzare il funzionamento delle scuole, più volte ha richiamato l'attenzione dei competenti provveditori agli studi e delle Commissioni provinciali, sulla necessità di accelerare il corso delle operazioni di nomina dei professori incaricati.

Si fa presente, comunque, che in considerazione del fatto che le nomine in questione sono state conferite a tempo indeterminato e tenuto conto che la ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze recentemente diramata ha previsto una congrua anticipazione di tutte le operazioni necessarie al conferimento delle nomine si confida che il prossimo anno scolastico potrà avere un ordinato e puntuale inizio.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

25 marzo 1970

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, sul piano dell'urgenza, in favore dei coltivatori recentemente colpiti da calamità atmosferiche in provincia di Ferrara ed in provincia di Ravenna.

In particolare, preme all'interrogante di conoscere se sia giunto il momento per isti-

tuire nel nostro Paese il più volte reclamato « Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità atmosferiche », e ciò in adempimento agli impegni assunti dall'Esecutivo nei confronti del Parlamento e nei confronti delle categorie di produttori interessati. (int. scr. - 2244)

RISPOSTA. — Si premette che gli Ispettorati agrari delle province di Ferrara e Ravenna, al verificarsi di ciascuna delle avversità atmosferiche alle quali la signoria vostra fa riferimento, sono tempestivamente intervenuti nelle zone colpite per accertare la natura, l'entità e la dislocazione dei danni.

Agli accertamenti hanno partecipato anche funzionari degli Uffici tecnici erariali, i quali hanno consigliato agli operatori agricoli di presentare domanda di sgravio fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

A loro volta, i funzionari degli Ispettorati agrari, nel corso dei sopralluoghi, hanno intensificato l'attività di assistenza tecnica, illustrando ai coltivatori gli interventi colturali necessari per limitare la portata dei danni e informandoli delle provvidenze statali di immediata attuazione.

In seguito a ciò, i predetti Uffici hanno dato subito accoglimento alle domande presentate dai coltivatori gravemente danneggiati, per ottenere la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Questo Ministero, da parte sua, per ovviare alla situazione determinatasi in varie zone del territorio nazionale per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1969, ha promosso l'emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

In sede di applicazione di tale provvedimento legislativo, il Ministero, in base alle risultanze degli accertamenti effettuati dagli Ispettorati agrari operanti nelle zone interessate dalle accennate avversità atmosferiche, ha emesso tra gli altri, di concerto con

l'Amministrazione del tesoro, i decreti del 10 ottobre 1969, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 309 del 9 dicembre 1969 e n. 312 dell'11 dello stesso mese, con i quali sono state, rispettivamente, delimitate le zone agrarie della provincia di Ferrara e di Ravenna, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 917 del 1968 e dello stesso decreto-legge n. 646 del 1969.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione del « Fondo di solidarietà », è noto che il relativo disegno di legge è già all'esame del Parlamento e che il Governo ha ribadito l'impegno, per quanto nei suoi poteri, di accelerarne l'iter legislativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quali motivi ha negato l'autorizzazione a procedere contro Giovanni De Lorenzo, autorizzazione richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma che aveva ritenuto il De Lorenzo colpevole del reato di usurpazione di potere politico, previsto dall'articolo 287 del codice penale.

Per conoscere, altresì, per quali ragioni non è stata investita del caso la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa della Camera dei deputati, essendo il De Lorenzo deputato al Parlamento, e se, inoltre, non ritiene che il provvedimento negativo adottato abbia sottratto, e al Parlamento e all'Autorità giudiziaria, la possibilità di conoscere fatti che, per la loro natura e la loro gravità, interessano tutto il Paese. (int. scr. - 3154)

RISPOSTA. — Si premette che alla fine del novembre 1968 il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma inoltrò al Ministro di grazia e giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere proposta contro il generale Giovanni De Lorenzo, a norma

dell'articolo 313 del codice penale, dal procuratore della Repubblica in Roma per il delitto di cui all'articolo 287, prima parte, del codice penale (usurpazione di potere politico).

L'autorizzazione a procedere fu negata con decreto ministeriale dell'11 aprile 1969.

Giova ora soffermarsi brevemente sulla durata dello *spatium deliberandi*, poichè da qualche parte è stato considerato eccessivo il tempo intercorso tra l'arrivo della richiesta di autorizzazione a procedere e la deliberazione ministeriale, che è di poco più di quattro mesi.

Varie circostanze hanno contribuito al trascorrere di questo periodo di tempo ed anche a non farlo caratterizzare come eccessivo. Esse sono in rapporto sia con la delicatezza e complessità del caso, sia con la necessità di una attenta e meditata lettura di tutti gli atti interessanti la vicenda e della ponderosa documentazione allegata al fascicolo processuale di cui costituisce parte preminente la lunga relazione della Commissione d'inchiesta nominata il 12 giugno 1968 dal Ministro della difesa. Ciò, a voler prescindere dalla circostanza che pochi giorni dopo l'arrivo della richiesta di autorizzazione a procedere ebbe a verificarsi il cambiamento del titolare del Ministero, proprio in coincidenza con il periodo prenatalizio e con tutte le altre pressanti attività amministrative, di analoga natura o di diverso aspetto, ma non certo di minore importanza, che facevano capo al nuovo titolare e che richiedevano il suo costante impegno ed il suo interessamento nell'ambito di una situazione politica ed amministrativa caratterizzata dalle aspettative dell'opinione pubblica riguardo alle iniziative ed ai programmi di un governo appena costituitosi.

Quanto ai motivi della negata autorizzazione, si deve rilevare, anzitutto, che autorizzare o no un procedimento penale rientra esclusivamente in quelle ragioni insindacabili di opportunità che costituiscono la giustificazione dell'istituto.

Queste ragioni sono il frutto di una considerazione generale di tutte le circostanze e di tutti gli elementi di una determinata

complessa vicenda che non possono trovare specificazione e valutazione isolata.

Quel che può riferirsi, quindi, è che il provvedimento di diniego trova in parte la sua base sugli elementi istruttori già acquisiti agli atti processuali — ed in questo caso una specificazione troverebbe contro di sé anche l'esigenza di salvaguardare il segreto istruttorio — e, per altro verso, trae origine dalla entrata in vigore della legge 31 marzo 1969, n. 93, che ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, verificatasi in pendenza della decisione ministeriale sulla richiesta della autorizzazione a procedere di cui trattasi.

Ora la citata legge 31 marzo 1969, approvando l'istituzione della predetta Commissione parlamentare, ha attribuito a questa lo specifico compito di esaminare quali delle iniziative e misure adottate dagli organi competenti in materia di ordine pubblico nel giugno-luglio 1964 debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti. Nel delimitare il compito di accertamento la legge stessa ha fatto specifico riferimento alle indicazioni contenute nella relazione della cennata commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi, che trovasi depositata presso la Presidenza delle due Camere.

La richiesta di autorizzazione a procedere concerneva l'accertamento se nei medesimi fatti ed atti, cui si riferisce la legge suddetta, fossero ravvisabili comportamenti configurabili come reati e specificamente indicava, quale documento da assumere come base dell'accertamento, la medesima relazione della Commissione Lombardi.

In relazione ai medesimi eventi, dunque, mentre è affidata dalla legge alla Commissione parlamentare l'accertamento di fatti che possono essere considerati in contrasto, in generale, con l'ordinamento vigente, e quindi sia come attività meramente illegittima, sia come attività illecita, la locale autorità giudiziaria chiedeva di iniziare la istruttoria al limitato scopo di accertare la sussistenza di atti penalmente punibili. Ma è evidente che perchè possa ricercarsi se un fatto è configurabile come reato è prelimi-

nare l'accertamento che il fatto sussista e si ponga in contrasto con l'ordinamento.

L'indagine affidata dalla legge alla Commissione parlamentare si pone, dunque, come logico presupposto all'indagine che la autorità giudiziaria intenda promuovere.

Al Ministro della giustizia è sembrato, quindi, non soltanto opportuno, ma necessario e doveroso, per l'ossequio che si deve alle istituzioni parlamentari, provvedere perchè alla Commissione parlamentare di inchiesta venisse assicurata ogni libertà, nella prima fase dell'indagine, ossia nell'indagine concernente l'accertamento dei fatti e la eventuale sussistenza di attività contraria alla legge. E pertanto il Ministro della giustizia ha ritenuto suo dovere evitare, nell'esercizio delle facoltà a lui attribuite dalla legge, lo svolgimento di parallele indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Qualora, per altro, nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione ritenesse accertato, o quanto meno ipotizzabile, non soltanto che siano state poste in essere attività illegittime ma che in talune di tali attività siano ravvisabili elementi di reato, e deliberi di dare conoscenza delle relative risultanze all'autorità giudiziaria, il Ministro della giustizia riterrà parimenti suo dovere, nell'osservanza dei medesimi principi, non frapporre alcun ostacolo all'esercizio della azione penale da parte dei competenti organi giudiziari.

Infine, in merito a quanto si afferma nella interrogazione circa la necessità di investire del caso la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa del Parlamento si fa presente che a norma della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge 21 gennaio 1962, n. 20, in relazione agli articoli 90 e 96 della Costituzione, alla Commissione inquirente predetta, costituita da dieci deputati e da dieci senatori, spetta soltanto riferire al Parlamento — competente a deliberare in merito in seduta comune — sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione e del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (articoli 90 e 96 della Costituzione ci-

tati). Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri giudica la Corte costituzionale (articolo 134 della Costituzione).

È evidente, pertanto, che il caso del generale De Lorenzo non rientrava nei compiti attribuiti alla Commissione per i procedimenti di accusa che si riferiscono soltanto a fatti addebitabili al Capo dello Stato o a membri del Governo.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

20 marzo 1970

TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI. —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per sapere:

1) su quale base ha ritenuto di dover accogliere le istanze presentate dal dottor Vincenzo Cancelli e dal signor Giuseppe Mazza e ha imposto poi al Comitato provinciale della caccia di rilasciare, entro breve tempo, le richieste autorizzazioni per la installazione di appostamenti fissi in località « Quercia Bella », nonostante che lo stesso Comitato provinciale le avesse in precedenza rifiutate sulla base dell'ultimo comma dello articolo 16 della legge sulla caccia che vieta la installazione di appostamenti fissi su valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri intorno ad essi;

2) che cosa si debba intendere per valico collinare dal momento che d'autorità vengono concessi appostamenti in luoghi, come quelli in discussione, che, oltre ad avere anche una sufficiente configurazione geografica del terreno, costituiscono, comunque, dei punti collinari di particolare passo della selvaggina migratoria e tradizionali luoghi di incontro dei liberi cacciatori per la caccia all'aspetto;

3) se non ritenga in contrasto con lo spirito della legge autorizzare appostamenti fissi nei punti collinari di maggiore passo provocando la massiccia distruzione della selvaggina ad opera di attrezzati appostamenti stabiliti a favore di pochi privilegiati;

4) se non ritenga infine di provvedere con urgenza alla revoca dei decreti di concessione per gli appostamenti compiendo così un atto di giustizia verso tutti i cacciatori della zona. (int. scr. - 2509)

RISPOSTA. — In merito alle singole domande formulate dagli onorevoli interroganti, si precisa:

1) avverso la reiezione, da parte del Comitato provinciale della caccia di Pesaro, dell'istanza dei signori Vincenzo Cancelli e Giuseppe Mazza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il funzionamento di un appostamento fisso di caccia in località « Quercia Bella », gli interessati hanno presentato ricorso gerarchico improprio, ai termini dell'articolo 33 della legge 2 agosto 1967, numero 799.

Poichè, sia la delibera del Comitato, sia il ricorso presentato dalla controparte sono basati, essenzialmente, su motivi di ordine tecnico, questo Ministero ha sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna, organo tecnico-scientifico consultivo di questo Ministero medesimo in materia venatoria, il quale ha ritenuto valide e pertinenti le argomentazioni del ricorrente.

È risultato, infatti, che l'altitudine degli appostamenti fissi di cui trattasi non sembra tale da pregiudicare seriamente l'efficienza del valico collinare situato entro un raggio di 1.000 metri; e ciò sia che si voglia considerare valico medesimo quello in cui è situato l'appostamento — che, secondo i ricorrenti, non sarebbe valico a sella, ma semplice dorsale collinare — sia che vogliansi considerare altri valichi situati entro il perimetro medesimo, atteso che, in questo punto, la valle del Foglia appare ampia e, perciò, sembra non siano ancora determinati, a tale quota, i concentramenti di linee di volo di migratori, che causano l'ammassamento considerevole degli stessi in valichi bene individuati.

In base a tali risultanze, questo Ministero, condividendo le ragioni di ordine tecnico formulate dal predetto Laboratorio, ha ritenuto fondato il ricorso e, previo annullamento,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

lamento della delibera impugnata, ha invitato il Comitato stesso a voler rilasciare, entro venti giorni, la chiesta autorizzazione;

2) il concetto di valico è molto controverso e viene inteso a seconda delle particolari condizioni locali; in mancanza di una definizione di valico valida per la generalità dei casi, questo Ministero — confortato da pareri tecnici — ha ritenuto che il legislatore, stabilendo il divieto dell'impianto di appostamento fisso sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi, abbia inteso impedire l'esercizio venatorio da appostamenti fissi solo in quei punti del territorio che rappresentano passaggi obbligati e dove si verifica la massima e più intensa confluenza della selvaggina;

3) è senz'altro in contrasto con lo spirito della legge — come si è detto al punto precedente — autorizzare impianti di appostamento fisso di caccia nei punti collinari di maggior passo della selvaggina migratoria, semprechè tali punti di « affilo » della selvaggina stessa si verificano nel valico propriamente detto o entro un raggio di 1.000 metri attorno ad esso, come stabilito dalla legge (articolo 16 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, modificato dall'articolo 5 della legge 2 agosto 1967, numero 799).

Per le ragioni suesposte, non si ritiene che sussistano elementi tecnico-giuridici tali da giustificare la revoca delle autorizzazioni concesse, da parte del Comitato provinciale della caccia di Pesaro, ai signori Vincenzo Cancelli e Giuseppe Mazza, per l'impianto degli appostamenti fissi di caccia in località « Quercia Bella ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

24 marzo 1970

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, per realizzare uno stato di vera indipendenza della Magistratura, non ritenga necessario prospettare agli organi competenti l'opportunità che i

magistrati si astengano dal partecipare a manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono esponenti di parte, di categoria, di sindacati e di partiti politici per discutere posizioni giudiziarie aperte.

Quanto sopra, con particolare riferimento al convegno svoltosi in Venezia il 25 gennaio 1970 e presieduto dal procuratore generale della Corte d'appello di Venezia. (int. scr. - 3084)

RISPOSTA. — Con riferimento al problema prospettato nell'interrogazione questo Ministero ritiene che non si possa far carico, o, addirittura, porre divieto ai magistrati di partecipare a pubbliche manifestazioni, convegni o dibattiti, anche se in essi intervengano esponenti di categoria di sindacati o di partiti politici, estrinsecandosi in tale partecipazione l'esercizio di libertà costituzionalmente protette e garantite.

Resta naturalmente affidato al senso di responsabilità ed alla sensibilità del singolo magistrato valutare, caso per caso, l'opportunità di una sua attiva partecipazione a manifestazioni del genere ed ai relativi dibattiti.

Un intervento dei competenti organi non potrebbe ovviamente escludersi qualora nel corso delle cennate manifestazioni fossero dai magistrati commessi fatti o tenuti comportamenti disciplinarmente rilevanti, essendo ovvio che il magistrato ha l'obbligo, in ogni circostanza, di salvaguardare il prestigio e la dignità delle sue funzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

25 marzo 1970

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati delle indagini svolte in relazione al gravissimo episodio verificatosi in Ravenna il 9 febbraio 1970 per cui l'autista Germano Merlo, che con altro autista, Vittorio Trevelin, non aveva ritenuto di dover aderire allo sciopero proclamato dai sindacati degli autotrasportatori, veniva colpito al capo da un mattone scagliato con

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

5 APRILE 1970

estrema violenza da un gruppetto di cinque o sei persone facenti parte di scioperanti, riportando lesioni in ordine alle quali i medici continuano a riservarsi la prognosi.

In particolare, per conoscere se e quali iniziative e provvedimenti le forze dell'ordine avessero preso per garantire la libera volontà dei cittadini nell'esercizio del diritto di sciopero. (int. scr. - 3196)

RISPOSTA. — L'episodio, cui si riferisce la signoria vostra, verificatosi nel corso dello sciopero degli autotrasportatori per conto terzi, attuato nella provincia di Ravenna dalle ore 20 dell'8 febbraio alle ore 24 del 10 successivo, non sfociò in più gravi conseguenze per la presenza e l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Il fatto accadde a tarda sera all'estrema periferia del capoluogo e precisamente sulla Romea Sud.

Ivi alcuni scioperanti, a bordo di un'auto, inseguivano l'autotreno targato Vicenza della ditta « Muneri », su cui viaggiavano gli autisti Merlo Germano e Trevelin Vittorio che non avevano accolto l'invito di aderire allo sciopero; gli inseguitori, dopo aver superato il pesante automezzo, lanciavano contro di esso dei sassi uno dei quali, rotto un vetro, colpiva alla testa il Merlo.

Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine evitava ulteriori conseguenze e consentiva l'identificazione dei responsabili in tre persone che sono state denunciate all'autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 marzo 1970

VERONESI, PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi della mancata attuazione governativa della delega di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, per ciò che attiene alle norme emanate per adeguare l'Ente nazionale per le Tre Venezie alla trasformazione

in Ente di sviluppo, prevista dal n. 2 dell'articolo 1 della medesima legge, e come il Governo intenda rimediare a tale carenza legislativa per dare, finalmente, una struttura democratica ai suoi organi amministrativi ed eliminare così — come ha giustamente rilevato la Corte dei conti nella sua relazione sull'Ente in questione comunicata alla Presidenza del Senato in data 29 maggio 1964 — l'accentramento di tutti i poteri nella carica di commissario di Governo, com'è per la legge istitutiva n. 1780 del 1939 « che risente del periodo politico nel quale fu emanata ».

Gli interroganti desiderano, inoltre, conoscere quali iniziative sono state prese per sopperire alla mancanza di un regolamento organico del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, previsto sia dalla citata legge istitutiva (articolo 22), sia dalla citata legge n. 901 del 1965 (articolo 8), e quando si prevede che un tale regolamento possa trovare pratica attuazione. (int. scr. - 2293)

RISPOSTA. — Come è noto, la delega concessa al Governo dall'articolo 1, n. 2, della legge 14 luglio 1965, n. 901, si riferiva soltanto agli enti di sviluppo sorti dalla trasformazione degli ex enti di riforma fondiaria.

Pertanto, il decreto legislativo 14 febbraio 1966, n. 257, emanato in attuazione di detta delega, non ha considerato l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Per quanto concerne il riordinamento dell'Ente, è noto che, ad iniziativa dell'onorevole Bonomi ed altri, è stata presentata una proposta di legge concernente, tra l'altro, l'istituzione del Consiglio di amministrazione nell'Ente per le Tre Venezie (Atto n. 261, Camera).

In merito a tale iniziativa, il Governo farà a suo tempo conoscere, nella sede competente, il proprio parere.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

RADI

26 marzo 1970